



REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

ASSE 2: MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali

BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 223

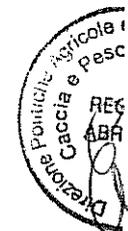
Imboschimento di superfici non agricole

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI
NEL SETTORE FORESTALE
IL RESPONSABILE
(DOTT. FOR. FRANCESCO CONTU)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(DOTT. FRANCO LA CIVITA)

ALLEGATO come parte integrante alla det-
berazione n. 4.76 del 24 GIU. 2013

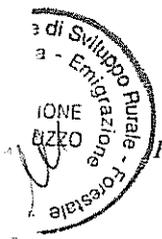
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



INDICE*

1	Premessa	6
2	Principali riferimenti normativi	6
2.1	Norme e provvedimenti comunitari.....	6
2.2	Norme e provvedimenti nazionali.....	7
2.3	Disposizioni AGEA.....	7
2.4	Norme e provvedimenti regionali	8
3	Obiettivi	8
4	Tipologie di Intervento	9
4.1	Tipologia A) – Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple (Boschi Permanenti – BP)	9
4.2	Tipologia B) – Realizzazione di Imboschimenti nelle aree periurbane di comuni con maggiore densità abitativa / produttiva (Boschi Permanenti Periurbani – BPP).....	9
4.3	Tipologia C) – Realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura (Boschi Permanenti Antinquinamento – BPA)	9
4.4	Tipologia D) – Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate (Boschi Permanenti di Piante Micorrizzate - BPPM).....	10
5	Specie utilizzabili	10
6	Vincoli	10
7	Interventi non ammissibili	10
8	Dotazione Finanziaria	11
9	Beneficiari	11
10	Localizzazione degli interventi e limitazioni	11
11	Requisiti di ammissibilità	12
12	Definizioni	14
13	Entità e Intensità degli aiuti	15
14	Ammissibilità delle spese	16
14.1	Principi generali	16
14.2	Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa	18
14.2.1	Investimenti materiali realizzati da privati.	18
14.2.2	Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro.	19
14.2.3	Operazioni realizzate da Enti Pubblici	21
14.2.4	IVA, altre imposte e tasse.....	22
14.2.5	Spese generali.	23
14.2.6	Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento.....	23
14.2.7	Obblighi del beneficiario in materia di informazione e pubblicità.....	24

* Bando elaborato dal Dott. For. Francesco Contu. Si ringrazia la Struttura Speciale Sistema Informativo Regionale diretta dall'Ing. D. Longhi, che ha fornito i dati delle Tipologie Forestali utilizzati per elaborare gli indici di boscosità dei Comuni della Regione Abruzzo.



14.2.8	Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione.....	25
15	Spese non ammissibili, Vincoli e Limitazioni.....	25
16	Determinazione dei Costi.....	26
17	Impegni Specifici collegati alla Misura.....	27
17.1	Periodo di impegno.....	27
17.2	Impegni.....	28
17.2.1	Impegni principali.....	28
17.2.2	Impegni accessori.....	29
17.2.3	Riduzioni e sanzioni per il mancato rispetto degli impegni.....	31
18	Criteri di Selezione e Priorità.....	31
18.1	Tipologia A) Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple (BP). Attribuzione dei Punteggi.....	32
18.1.1	Punteggio base.....	32
18.1.2	Punteggi aggiuntivi.....	32
18.1.2.1	Superficie ricadente in aree soggette ad elevato rischio di dissesto idrogeologico (aree P3, P2 e P1 individuate dalle Autorità di Bacino).....	32
18.1.2.2	Localizzazione.....	33
18.1.2.3	Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.....	33
18.1.2.4	Densità di impianto crescente.....	34
18.1.2.5	Moduli di impianto non geometrici.....	34
18.1.2.6	Impiego di specie mellifere.....	35
18.1.2.7	Maggiore estensione dell'impianto.....	35
18.1.3	Punteggio Totale per la tipologia BP.....	35
18.2	Tipologia B) – Realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di comuni a maggiore densità abitativa/produttiva (BPP). Attribuzione dei Punteggi.....	36
18.2.1	Punteggio base.....	36
18.2.2	Punteggio aggiuntivo.....	36
18.2.2.1	Superficie ricadente in aree soggette ad elevato rischio di dissesto idrogeologico (aree P3, P2 e P1 individuate dalle Autorità di Bacino).....	36
18.2.2.2	Localizzazione.....	37
18.2.2.3	Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.....	37
18.2.2.4	Densità di impianto crescente.....	37
18.2.2.5	Moduli di impianto non geometrici.....	38
18.2.2.6	Impiego di specie mellifere.....	38
18.2.2.7	Maggiore estensione dell'impianto.....	38
18.2.3	Punteggio Totale per la tipologia BPP.....	39
18.3	Tipologia C) – Realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura (BPA). Attribuzione dei Punteggi.....	39
18.3.1	Punteggio base.....	39
18.3.2	Punteggio aggiuntivo.....	39
18.3.2.1	Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN).....	40



18.3.2.2	Localizzazione.....	40
18.3.2.3	Tipologia di struttura o infrastruttura in prossimità della quale si propone l'impianto.....	40
18.3.2.4	Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.....	41
18.3.2.5	Densità di impianto crescente.....	41
18.3.2.6	Moduli di impianto non geometrici.....	41
18.3.2.7	Impiego di specie mellifere.....	42
18.3.2.8	Maggiore estensione dell'impianto.....	42
18.3.3	Punteggio Totale per la tipologia BPA.....	42
18.4	Tipologia D) – Realizzazione di impianti con di piante forestali micorrizzate (BPPM). Attribuzione dei punteggi.....	43
18.4.1	Punteggio base.....	43
18.4.2	Punteggio aggiuntivo.....	43
18.4.2.1	Localizzazione.....	44
18.4.2.2	Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.....	44
18.4.2.3	Incidenza della superficie boscata sulla superficie totale in possesso del richiedente.....	44
18.4.2.4	Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall'impianto.....	45
18.4.2.5	Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall'impianto.....	46
18.4.2.6	Caratteristiche climatiche del sito interessato dall'impianto.....	46
18.4.3	Punteggio Totale per la tipologia BPPM.....	47
18.5	Limiti Massimi di Superficie e Riduzioni.....	47
18.6	Precedenze.....	48
19	Procedure di Attuazione.....	49
19.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	49
19.1.1	Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda d'aiuto.....	50
19.2	Istruttoria: articolazione.....	54
19.3	Fase 1 - Verifica di ricevibilità.....	54
19.4	Fase 2 – Valutazione delle istanze.....	54
19.4.1	Verifica dei requisiti di ammissibilità.....	55
19.4.2	Verifica della validità e della conformità della documentazione allegata alla domanda.....	56
19.4.3	Verifica e validazione delle particelle catastali.....	56
19.4.4	Sopralluogo preventivo.....	56
19.4.5	Verifica e validazione del computo metrico estimativo.....	57
19.4.6	Attribuzione dei punteggi.....	57
19.4.7	Gestione degli errori palesi.....	57
19.5	Fase 3 - Conclusione dell'istruttoria.....	58
19.6	Fase 4 – Elaborazione delle graduatorie e autorizzazione.....	59
19.6.1	Avvio e durata del procedimento.....	60
20	Esecuzione degli interventi.....	61
20.1	Avvio dei Lavori.....	61
20.2	Termini per l'esecuzione dei lavori.....	62



20.3	Varianti in corso d’opera.....	62
20.4	Domanda di pagamento dell’anticipazione per avvio dei lavori.	63
20.5	Domanda di pagamento per Stato Avanzamento Lavori (SAL)	64
20.6	Domanda di pagamento del contributo per l’impianto (Stato Finale Lavori).	65
20.7	Domanda di pagamento del contributo per Manutenzione	66
20.8	Penalità per ritardo nella presentazione delle domande di pagamento	67
21	Controlli e Verifiche.....	67
21.1	Fase Istruttoria	67
21.2	Fase di Controllo prima dei pagamenti	67
21.3	Fase di Controllo successivo ai pagamenti (ex post).....	68
22	Disposizioni di Carattere Generale.....	68
23	ALLEGATI.....	70
23.1	Allegato 1: Indice di Boscosità dei Comuni della Regione Abruzzo	70
23.2	Allegato 2: Specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione degli impianti ascrivibili alla tipologia A (BP)	76
23.3	Allegato 3: Specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione degli impianti ascrivibili alla tipologia B (BPP)	77
23.4	Allegato 4: Specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione degli impianti ascrivibili alla tipologia C (BPA)	78
23.5	Allegato 5: Specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione degli impianti ascrivibili alla tipologia D (BPPM)	79
23.6	Allegato 6: Specie utilizzabili per la realizzazione degli impianti	80
23.7	Allegato 7: fac-simile cartello di cantiere.....	83
23.8	Allegato 8: fac-simile targa per investimenti di importo superiore a € 50.000	84
23.9	Allegato 9: stima dei costi ammissibili	85
23.9.1	Tipologie BP, BPP e BPA	85
23.9.2	Tipologia BPPM.....	87
23.10	Allegato 10: Scheda di Monitoraggio	90



1 PREMESSA

Il regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), all'interno dell'Asse 2 (Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) all'art. 36 lettera b), nell'ambito delle misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali ha previsto un sostegno per il primo imboschimento di superfici non agricole (punto iii).

Tale sostegno è concesso nel rispetto delle “Condizioni generali” di cui all'articolo 42 e delle disposizioni specifiche contenute nell'art. 45 del Regolamento, ed ulteriori disposizioni in merito sono contenute nel Regolamento (CE) 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, agli articoli 30 (definizioni di “foresta” e di “zona boschiva”) e 31 (determinazione dei terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento, imboschimento in siti Natura 2000, definizione dei “costi di impianto”).

Sulla scorta di quanto sopra l'Ufficio Programmazione ed Interventi nel Settore Forestale del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio della Giunta Regionale d'Abruzzo ha provveduto ad elaborare il presente bando che, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, reca le disposizioni attuative della misura 223 – Imboschimento di superfici non agricole.

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 NORME E PROVVEDIMENTI COMUNITARI

Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. – Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Reg. (CE) n. 65/2011 – che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Reg. (CE) n. 1290/2005 – Finanziamento della Politica Agraria Comune.

Reg. (CE) n. 1848/2006 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune.

Reg (CE) n. 1681/1994 e s.m.i. – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.

Reg. (CE) n. 796/2004 e s.m.i. – Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg. (CE) 1782/2003.

Decisione del Consiglio 2009/61/CE, recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

Decisione della Commissione Europea C (2008) n. 701 del 15/02/2008 con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo.



Decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10341 del 17/12/2009 con cui è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo.

Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26.11.2012 che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione C(2008) 701 della Commissione del 15 febbraio 2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale (CCI 2007 IT RPO 001).

2.2 NORME E PROVVEDIMENTI NAZIONALI

D.L. 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Legge 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000).

Legge 689/81 – Modifiche al sistema penale.

DPR 503/99 – Controlli automatici.

DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.

D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541 che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15/12/2005 - Regime di condizionalità.

“Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” – Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008.

Linee guida MIPAAF del 18/11/2010, in sostituzione della precedente versione del 14/02/2008, – “Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”.

DM 22 dicembre 2009 n. 30125 pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

D.L. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011.

D. L. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

D.P.R del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

2.3 DISPOSIZIONI AGEA

Circolare ACIU.2005.210 del 20/4/2005 - Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori.



Circolare ACIU.2007.237 del 6/4/2007 - Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008 - Sviluppo Rurale - Procedura registrazione debiti - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti.

Nota dell'O.P. AGEA prot. DSRU.2011.184 del 19.01.2011 – determinazione n. 72/2010 del titolare dell'Ufficio Monocratico. Inserimento della “clausola compromissoria”.

Manuale AGEA delle procedure e dei controlli - edizione 1.1.

2.4 NORME E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Legge Regionale 12.04.1994, n. 28 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” e s.m.i..

Delibera di Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”.

Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 approvato con Decisione Comunitaria n. C(2008)701 del 15/02/2008.

Delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo.

Delibera di Giunta Regionale n. 787 del 21/12/2009, con la quale la G.R.A. ha preso atto della Decisione della Commissione C(2009)10341 del 17/12/2009 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 con i relativi allegati.

Delibera di Giunta Regionale n. 939 del 28/12/2012, con la quale la G.R.A. ha preso atto della Decisione della Commissione C(2012)8498 del 26/11/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 con i relativi allegati e sostituisce l'art. 2 della decisione della Commissione C(2008)701 del 15/02/2008.

3 OBIETTIVI

La Regione con l'attivazione della misura 223 si propone di perseguire e realizzare gli obiettivi specifici previsti nell'asse 2 del PSR 2007-2013 favorendo, mediante interventi di imboschimento, l'utilizzo a fini forestali di superfici non agricole e di terreni agricoli incolti.

Ciò al fine di incrementare in chiave multifunzionale il patrimonio forestale regionale e contribuire a garantire, direttamente o indirettamente, il raggiungimento di importanti obiettivi, quali: la conservazione ed incremento della biodiversità; la tutela del territorio, con particolare riferimento alla risorsa suolo (riduzione del rischio idrogeologico e difesa contro l'erosione); la protezione ambientale e la prevenzione delle calamità naturali; la riduzione dei gas serra e la lotta ai cambiamenti climatici (miglioramento del ciclo globale del carbonio attraverso l'aumento dell'assorbimento della CO₂ e il suo stoccaggio in biomasse forestali); il miglioramento del paesaggio.



4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La misura si concretizza nell'erogazione di benefici finanziari finalizzati alla realizzazione di quattro tipologie di intervento, di seguito indicate con le lettere A) B) C) e D), volte a costituire popolamenti forestali in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione e con i complessi boscati naturali circostanti.

A tal fine nella realizzazione degli interventi è prescritta l'utilizzazione di specie autoctone, adeguate alle condizioni stazionali (clima, suolo, esposizione, pendenza, ecc.), anche in riferimento ai documenti e alle cartografie esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali, Carta delle Tipologie Forestali) e allo studio dei popolamenti circostanti.

4.1 TIPOLOGIA A) – REALIZZAZIONE DI IMBOSCHIMENTI PERMANENTI A FUNZIONI MULTIPLE (BOSCHI PERMANENTI – BP)

Gli impianti ascrivibili a questa tipologia possono essere ammessi a finanziamento solo se realizzati all'interno dei territori dei comuni con indice di boscosità pari o inferiore all'indice di boscosità regionale (**Allegato 1**).

La realizzazione di questa tipologia di intervento comprende tutte le operazioni necessarie a impiantare e assicurare lo sviluppo di un soprassuolo forestale con caratteristiche “naturali”.

Sia in sede di progettazione sia in sede di realizzazione degli impianti è prescritto, a pena di esclusione, il pieno rispetto delle specifiche tecniche di cui all'**Allegato 2**.

4.2 TIPOLOGIA B) – REALIZZAZIONE DI IMBOSCHIMENTI NELLE AREE PERIURBANE DI COMUNI CON MAGGIORE DENSITÀ ABITATIVA / PRODUTTIVA (BOSCHI PERMANENTI PERIURBANI – BPP)

Gli impianti ascrivibili a questa tipologia possono essere ammessi a finanziamento solo se realizzati all'interno dei territori dei comuni con indice di boscosità pari o inferiore all'indice di boscosità regionale (**Allegato 1**).

La realizzazione di questa tipologia di intervento comprende tutte le operazioni necessarie a impiantare e assicurare lo sviluppo di imboschimenti a finalità multiple in ambito periurbano, nei quali siano prevalenti le funzioni ambientale, paesaggistica e ricreativa.

Per le finalità della presente misura è definito **ambito periurbano** il territorio comunale posto all'esterno del perimetro urbano come definito dal vigente Piano Regolatore Generale e compreso entro una distanza massima, misurata lungo il percorso più breve percorribile con autovettura, non superiore 3.000 ml dal perimetro stesso.

Sia in sede di progettazione sia in sede di realizzazione degli impianti è prescritto, a pena di esclusione, il pieno rispetto delle specifiche tecniche di cui all'**Allegato 3**.

4.3 TIPOLOGIA C) – REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ARBOREI CON FUNZIONE DI FILTRO ANTINQUINAMENTO E DI SCHERMATURA (BOSCHI PERMANENTI ANTINQUINAMENTO – BPA)

La realizzazione di questa tipologia di intervento, ammissibile sull'intero territorio regionale, comprende tutte le operazioni necessarie a impiantare e



assicurare lo sviluppo di soprassuoli forestali con caratteristiche “naturali” la cui funzione prevalente è quella di mitigare e contrastare i vari fenomeni di inquinamento derivanti dalla presenza di corsi d’acqua, di infrastrutture lineari quali strade e ferrovie, di opifici industriali ed artigianali (sostanze chimiche, polveri, rumore, paesaggio, ecc.).

Sia in sede di progettazione sia in sede di realizzazione degli impianti è prescritto, a pena di esclusione, il pieno rispetto delle specifiche tecniche di cui all’**Allegato 4**.

4.4 TIPOLOGIA D) – REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PURI O MISTI DI PIANTE FORESTALI MICORRIZATE (BOSCHI PERMANENTI DI PIANTE MICORRIZATE - BPPM)

Nell’ambito di questa tipologia di intervento sono ammissibili al sostegno impianti di essenze forestali autoctone micorrizate con funghi del genere *Tuber* adatte alla stazione di impianto.

Gli impianti possono essere realizzati, sull’intero territorio regionale, nelle aree vocate individuate nella “*Carta della vocazionalità tartuficola della Regione Abruzzo*” in scala 1:100.000, realizzata dall’ARSSA nell’ambito del progetto cofinanziato dal Servizio Foreste della Regione Abruzzo (L.R. 28/94 e s.m.i “Interventi di Forestazione e Valorizzazione Ambientale” – Programma triennio 2004-2006), previa verifica dei caratteri geopedologici e climatico-vegetazionali della stazione.

Sia in sede di progettazione sia in sede di realizzazione degli impianti è prescritto, a pena di esclusione, il pieno rispetto delle specifiche tecniche di cui all’**Allegato 5**.

5 SPECIE UTILIZZABILI

Nella realizzazione degli impianti, per tutte le tipologie previste, potranno essere utilizzate esclusivamente specie comprese nell’elenco di cui all’**Allegato 6**.

6 VINCOLI

I terreni imboschiti avvalendosi delle provvidenze previste dalla presente misura saranno assoggettati alle norme forestali e pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. E’ pertanto fatto obbligo ai beneficiari, prima della richiesta di pagamento del contributo spettante per la realizzazione dell’impianto, di inoltrare all’U.T.E. di zona apposita segnalazione del cambio di destinazione d’uso a bosco.

In applicazione del vincolo non è permessa, nemmeno dopo il periodo di impegno prescritto, la “trasformazione” degli impianti realizzati, ossia l’eliminazione delle piante poste a dimora per cambiarne la destinazione d’uso, fatti salvi i casi previsti dalle vigenti norme in materia.

7 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili al sostegno:

1. gli interventi ascrivibili alle tipologie A) e B) realizzati nei territori dei comuni con indice di boscosità superiore all’indice di boscosità regionale (Allegato 6);
2. le superfici rientranti nella definizione di terreno agricolo;



3. gli interventi da realizzarsi su terreni destinati ad oliveto, a pascolo, a prato permanente e a prato pascolo ancorché incolti o abbandonati;
4. le superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000;
5. le superfici a destinazione diversa da quella agricola, o ad area verde, o ad area industriale, o ad area artigianale situate all'interno del perimetro urbano;
6. le superfici per le quali la sistemazione a verde è compresa tra le opere di urbanizzazione primaria nel P.R.G. del comune;
7. gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale;
8. gli impianti di cui alla tipologia D (BPPM) in terreni non vocati (paragrafo 18.4.1);
9. gli imboschimenti da realizzarsi all'interno di terreni di proprietà della Regione Abruzzo o dello Stato.

8 DOTAZIONE FINANZIARIA

Nell'ambito del PSR Aruzzo 2007-2013 (capitolo 7 – Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale) alla presente misura sono attribuite risorse finanziarie pari ad Euro 4.202.780,00 di Spesa Pubblica (di cui: € 1.874.912,00 a carico del FEASR).

Eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili prima della fine del periodo di programmazione (2013) saranno utilizzate per il finanziamento degli interventi utilmente inseriti nella graduatoria di cui al presente bando, finanziando quei progetti a cui è stato attribuito il maggiore punteggio a livello regionale.

Il Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio della G.R.A. potrà inoltre procedere, ove ne ravvisi la possibilità e l'opportunità, alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

9 BENEFICIARI

I soggetti ammessi ad usufruire del regime di aiuti di cui al presente bando per le tipologie di intervento prima riportate e per le diverse categorie di costo sono:

- Soggetti privati: Persone fisiche e giuridiche di diritto privato e loro associazioni costituite nelle forme di legge;
- Soggetti pubblici: Comuni; Unioni di Comuni; Comunità Montane; Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico (A.S.B.U.C.).

10 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LIMITAZIONI

Gli interventi previsti nel presente bando potranno essere ammessi a finanziamento esclusivamente se localizzati nel territorio della Regione Abruzzo all'interno delle seguenti macroaree, come individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013:

- macro-area A (Poli Urbani)
- macro-area B1 (Collina litoranea);
- macro-area B2 (Fucino);



- macro-area C (Collina interna);
- macro-area D (Aree montane).

Al fine di garantire le previste priorità, agli interventi localizzati nelle aree caratterizzate da elevati rischi di dissesto, come risultanti dal PAI e nelle macroaree B1 e C sono attribuiti specifici punteggi aggiuntivi.

Gli impianti di specie forestali micorrizate (Tipologia D – BPPM) saranno ammissibili a finanziamento se realizzati secondo quanto disposto nei paragrafi 4.4 e 18.4 e secondo le specifiche di cui all'Allegato 5.

L'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato non è ammesso per nessuna delle tipologie di intervento individuate.

Inoltre la selezione delle aree da rimboschire avverrà, per tutte le tipologie di imboschimento considerate, sulla base di criteri di idoneità in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche e di criteri di compatibilità delle associazioni vegetali rispetto al climax.

11 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le richieste di finanziamento saranno ritenute ammissibili alle condizioni di seguito elencate e descritte.

1. Possesso dei terreni. I terreni oggetto degli interventi devono essere di proprietà del richiedente o da questi detenuti nelle forme consentite dalla normativa vigente. Devono in ogni caso rimanere nella piena disponibilità del richiedente per tutto il tempo necessario alla corretta esecuzione degli interventi e al mantenimento dei vincoli di destinazione e inalienabilità. Per tale motivo, se il richiedente non è proprietario dei terreni interessati dagli interventi in progetto, dovrà produrre:

a) copia dell'atto attestante il possesso, regolarmente registrato a pena di esclusione dal finanziamento, avente durata residua almeno pari al tempo necessario a portare a termine i lavori previsti e a garantire il mantenimento degli impegni assunti;

b) qualora nell'atto di cui sopra non sia espresso esplicitamente, atto di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui gli atti di cui alla lettera a) siano stati sottoscritti in data tale da avere durata residua inferiore a quella necessaria a portare a termine i lavori previsti e a garantire il mantenimento degli impegni assunti gli stessi, entro e non oltre la data ultima utile per l'avvio dei lavori a pena di decadenza dal finanziamento concesso, devono essere sostituiti da contratti registrati di durata sufficiente.

Non sono considerati ammissibili a finanziamento interventi da realizzarsi in terreni detenuti dal richiedente in virtù di contratti di comodato o di contratti di affitto unilaterale, seppur registrati.

Per le terre civiche si applica quanto previsto dall'articolo 16 della Legge Regionale 03.03.1988 n. 25 “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative”.

2. Scelta delle specie. Per le operazioni di rimboschimento devono essere utilizzate specie caratteristiche della zona fitoclimatica di impianto ed idonee alle condizioni pedologiche e microclimatiche dei terreni oggetto di intervento, prioritariamente autoctone, scelte fra quelle elencate nell'allegato 6. La

provenienza dovrà essere opportunamente attestata dal fornitore dei materiali utilizzati.

3. Estensione delle superfici oggetto di intervento. Gli interventi di imboschimento sono ammissibili a finanziamento, per le diverse tipologie, qualora l'estensione delle superfici interessate sia compresa entro i limiti di seguito specificati.

Tipologie: A) Boschi Permanenti (BP); B) Boschi Permanenti Periurbani (BPP); C) Boschi Permanenti Antinquinamento (BPA).

Estensione minima. La superficie di intervento netta deve avere estensione minima pari a 0,5 ettari (5.000 mq), con larghezza sempre superiore a ml 20. E' ammessa la realizzazione di impianti interessanti più appezzamenti: in tale evenienza ogni singolo appezzamento dovrà sempre avere estensione netta pari o superiore a 0,25 ha (2.500 mq) e larghezza pari o superiore a ml 20. Nel caso in cui, al fine di conseguire il requisito di accesso, si preveda di collegare più appezzamenti aventi estensione inferiore a quella richiesta, gli elementi di collegamento da sottoporre ad intervento dovranno comunque avere larghezza minima pari o superiore a ml 20.

Estensione massima. La superficie massima ammissibile per singolo progetto è stabilita in ettari 30,00 (trenta) per domanda. Gli interventi, proposti dallo stesso richiedente e interessanti una superficie superiore, per la quota di superficie eccedente i trenta ettari dovranno essere oggetto di altra istanza di finanziamento corredata da progettazione specifica: ad essa saranno applicate le riduzioni di punteggio previste nell'apposito paragrafo del presente bando.

Tipologia D) Impianti puri o misti di piante forestali micorrizate (BPPM).

Estensione minima. La superficie di intervento netta deve avere estensione minima pari a 0,5 ettari (5.000 mq) e larghezza sempre superiore a ml 20; gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione netta pari o superiore a 0,25 ha (2.500 mq) e larghezza superiore a ml 20. Nel caso in cui, al fine di conseguire il requisito di accesso, venga progettato di collegare più particelle aventi estensione inferiore a quella richiesta, gli elementi di collegamento da imboschire potranno essere presi in considerazione solo se aventi larghezza superiore a m 20.

Estensione massima. La superficie massima ammissibile per singola domanda è stabilita in ettari 05,00 (cinque) per domanda. Gli interventi, proposti dallo stesso richiedente e interessanti una superficie superiore dovranno essere oggetto, per la quota di superficie eccedente i cinque ettari, di altra domanda corredata da progettazione specifica: ad essa saranno applicate le riduzioni di punteggio previste nell'apposito paragrafo del presente bando.

Idoneità del sito. Per essere ammesso a finanziamento, l'impianto deve essere realizzato in terreni idonei, ossia terreni nei quali non siano riscontrati i fattori limitanti elencati e descritti nel paragrafo 18.4.1.

5. Valutazione di incidenza. Agli interventi di imboschimento relativi a terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza previste dalla vigente normativa regionale. Le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto, e di tale attivazione dovrà essere data dimostrazione in sede di presentazione della stessa.



12 DEFINIZIONI

Al fine di attuazione della presente misura, si adottano le definizioni di seguito riportate.

FORESTA: *area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico. Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione. Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale. Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettari. La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.*

ZONA BOSCHIVA: *area non classificata come “foresta”, di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.*

TERRENO AGRICOLO. *Sono terreni agricoli per le quali non è ammesso il contributo all'imboschimento nell'ambito della misura 223: le superfici destinate a seminativi, produzione di ortaggi; le superfici già coltivate a colture legnose agrarie, ivi compresi i pioppeti, gli oliveti e altri impianti di arboricoltura da legno se risultano coltivate nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Sono considerati terreni agricoli anche i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali.*

TERRENO NON AGRICOLO. *Sono terreni non agricoli, per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento nell'ambito della misura 223:*

tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di terreno agricolo;

tutte le superfici che nei piani regolatori dei comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.).

TERRENO AGRICOLO INCOLTO. *Sono terreni agricoli incolti, per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento nell'ambito della misura 223, i terreni che risultino non coltivati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Non sono comunque ammissibili a finanziamento gli impianti da realizzarsi in terreni che, pur essendo ascrivibili a questa categoria in quanto incolti o abbandonati, erano destinati ad oliveto, a pioppeto e ad altri impianti di arboricoltura da legno, a pascolo, a prato permanente e a prato pascolo.*



13 ENTITÀ E INTENSITÀ DEGLI AIUTI

I pagamenti ai beneficiari coprono i seguenti tipi di costo:

- contributo ai costi di impianto, ivi comprese le spese di progettazione e direzione lavori nella misura massima del 10% della spesa ammessa;
- costi di mantenimento dell'imboschimento (premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per i primi cinque anni).

L'aiuto per i costi di impianto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'entità del costo ammissibile è determinata in sede di istruttoria delle domande e rappresenta la misura massima della spesa riconoscibile a ciascun beneficiario, che deve essere comunque contenuta entro i massimali stabiliti nel presente bando.

Nella tabella che segue sono riportati gli importi per unità di superficie degli aiuti concedibili.

Tipologia di intervento	Costi di impianto ⁽¹⁾ (€/ha)			Premio massimo per Manutenzione (€/ha/anno)	
	Spesa massima ammissibile	80% ⁽²⁾	70% ⁽³⁾	1° - 2° anno	3° - 4° - 5° anno
A) BP (Boschi Permanenti) – <i>Imboschimenti Permanenti a Funzioni Multiple</i>	8.125,00	6.500,00	5.687,50	600,00	360,00
B) BPP (Boschi Permanenti Periurbani) - <i>Imboschimenti nelle aree Periurbane</i>	8.125,00	6.500,00	5.687,50	600,00	360,00
C) BPA (Boschi Permanenti Antinquinamento) - <i>Impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura</i>	8.125,00	6.500,00	5.687,50	600,00	360,00
D) BPPM (Boschi Permanenti di Pianta Micorrizate)- <i>Impianti puri o misti di piante forestali micorrizate</i>	6.250,00 ⁽⁴⁾	5.000,00	4.375,00	600,00	360,00

NOTE:

⁽¹⁾: sono comprese le spese di progettazione e D.L. nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori;

⁽²⁾: massimale di aiuto stabilito in funzione della percentuale di contributo prevista per: zone montane, zone caratterizzate da svantaggi naturali e siti di cui alle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE;

⁽³⁾: massimale di aiuto stabilito in funzione della percentuale di contributo prevista per altre zone;

⁽⁴⁾: nella spesa ammissibile e in quella effettivamente ammessa a contributo non possono essere calcolati i costi relativi alla micorrizzazione delle piantine.

La spesa massima ammissibile per i costi di impianto è da intendersi quale importo massimo computabile per il calcolo del contributo. E' calcolata considerando i massimali di aiuto previsti nella scheda di misura del PSR in combinazione con le intensità di aiuto, espresse in percentuale, funzione delle zone nelle quali si realizza l'intervento. Le percentuali dell'80% e del 70%, indicate per i costi di impianto, e i premi massimi per manutenzione rappresentano l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboschita. Tali importi sono corrisposti nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori all'importo massimo ammissibile come definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.



Nei casi in cui i “Costi di impianto”, ossia il totale delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, risultino pari o superiori al massimale indicato in tabella l'aiuto concedibile è pari all'importo indicato nella colonna relativa alla percentuale (80% o 70%) prevista per la zona nella quale viene realizzato l'impianto.

Nei casi in cui i “Costi di Impianto” risultino inferiori al massimale indicato in tabella, l'aiuto è calcolato moltiplicando il totale delle sole spese effettivamente sostenute e ammissibili per la percentuale di aiuto (80% o 70%).

Per quanto riguarda il premio massimo di manutenzione vale lo stesso principio: se i costi annuali per la manutenzione dell'impianto sono pari o superiori all'importo indicato in tabella viene corrisposto tale importo; se risultano invece inferiori l'importo da corrispondere è pari ai costi effettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili.

Nel caso in cui nell'ambito della stessa domanda siano previsti interventi sia su particelle o appezzamenti ricadenti in zone montane, zone caratterizzate da svantaggi naturali e siti di cui alle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE sia particelle o appezzamenti ricadenti in altre zone, il contributo spettante per l'impianto sarà calcolato applicando la percentuale pertinente con riferimento alla collocazione dei singoli appezzamenti. Il contributo concedibile in esito all'istanza deriverà dalla somma del contributo concedibile per i singoli appezzamenti in funzione della percentuale agli stessi applicabile. In altri termini: se la superficie interessata dall'impianto ricade per una porzione in zona montana o svantaggiata e per una porzione in altra zona, per la prima porzione il contributo sarà calcolato applicando la percentuale dell'80% mentre per la porzione rimanente sarà calcolato applicando la percentuale del 70%.

14 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

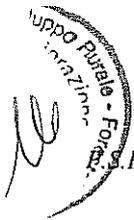
14.1 PRINCIPI GENERALI

Sono giudicate ammissibili a contributo esclusivamente le spese che rispondono ai requisiti di seguito elencati.

1. Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento. Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, *“fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità”*.

In tal senso nell'ambito del presente bando sono considerate ammissibili solo le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. Ciò a condizione che il beneficiario ponga in atto tutte le procedure previste per le domande ammesse a finanziamento, così come descritte nel presente bando. Sono sempre fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda di aiuto.

2. Imputabilità, pertinenza e congruità rispetto alle azioni ammissibili. *“Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua*



responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente.” (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Pertanto sono da considerare ammissibili le sole spese connesse all'attuazione di operazioni che possono essere ricondotte alle “attività ammissibili”, così come descritte per la presente misura nel P.S.R. approvato.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere **imputabile** ad un'operazione finanziata; vi deve cioè essere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;

- essere **pertinente** rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;

- essere **congrua** rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

3. Verificabilità e controllabilità. Il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che “*gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili*”.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, in coerenza, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al paragrafo 14.2.2.

In tal senso nell'ambito del presente bando, in caso di esecuzione delle operazioni mediante impiego di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato dal Beneficiario, sono documenti contabili aventi forza probante equivalente gli atti contabili dei lavori eseguiti, redatti secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici e a firma del Direttore dei Lavori, purché corredati dai documenti attestanti che la spesa rendicontata è stata effettivamente sostenuta.

A tal fine sono da allegare alla contabilità dei lavori eseguiti:

A. Per le spese relative alla manodopera:

- copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, della denuncia di nuovo lavoro per cantiere temporaneo presentata all'INAIL;

- copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, dell'attestazione denuncia contributiva rilasciata dall'Ente Previdenziale competente;

- copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, dei documenti attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, dei cedolini-paga;

- copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, del Libro Unico Lavoro (LUL);



copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per l'individuazione della sede di lavoro (modello UNILAV);

dichiarazione, resa dal Beneficiario ai sensi delle vigenti norme sull'autocertificazione, attestante: il pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, economiche e normative relativamente alla manodopera impiegata; il rispetto delle disposizioni di cui alla L. 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili; il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.

B. Per le spese relative ai materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, ecc.): fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente.

C. Relazione a firma del Direttore dei Lavori dalla quale si evinca la congruità delle quantità di manodopera e materiali di consumo in rapporto alle operazioni effettuate.

D. Attestazione a firma del Direttore dei Lavori sulla effettiva riferibilità delle spese rendicontate ai lavori contabilizzati.

L'avvenuto pagamento delle spese rendicontate deve essere dimostrato con le modalità di cui al paragrafo 14.2.6.

4. Legittimità e contabilizzazione. Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere sostenuta, imputata e comprovata in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. Deve pertanto aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

14.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Una spesa riferibile ad una determinata fattispecie per risultare ammissibile, deve essere conforme ai principi generali dettagliati al paragrafo precedente, aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per quanto concerne la misura 223, di cui il presente bando reca le disposizioni attuative, vale quanto di seguito esposto.

14.2.1 INVESTIMENTI MATERIALI REALIZZATI DA PRIVATI.

Riferimento: art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali. Al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto il beneficiario è tenuto ad adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:

- l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
- lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
- il prezzo netto;
- i termini di pagamento;
- i tempi di consegna.

La scelta del fornitore deve essere illustrata con una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere allegata alla domanda di finanziamento. Il ricorso ai tre preventivi potrà essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio provinciale. Tale situazione dovrà opportunamente essere attestata e documentata nella relazione di cui sopra.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture nelle quali deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Realizzazione di opere a misura. La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari ufficiali.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

La spesa effettuata va comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

14.2.2 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO.

Riferimento: art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06.

La fornitura di beni o servizi senza pagamento di corrispettivi in denaro da parte dei beneficiari pubblici o privati è considerata spesa ammissibile, nell'ambito del presente bando, alle seguenti condizioni:

- che i contributi consistano nella fornitura di attrezzature o materiali, attività professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura di seguito elencati.

1. Utilizzo di attrezzature o materiali senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento.
2. Utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto:



- a) dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, da dimostrarsi mediante produzione di idonea documentazione;
- b) del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà;
- c) dell'applicazione delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali o da altre fonti ufficiali. Nel caso in cui nei prezzari ufficiali non sia presente il mezzo o l'attrezzatura utilizzata si potranno prendere a riferimento mezzi o attrezzature con caratteristiche simili.

Tutte le condizioni elencate dovranno essere oggetto di apposita relazione a firma di un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa vigente.

3. Prestazioni d'opera relative ad attività professionali, o prestazioni volontarie non retribuite. Rientrano nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite le modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici per le quali il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. Per le forme associative il termine “Beneficiario” è riferito ai soci, limitatamente a quelli che non abbiano prestato attività lavorativa retribuita nell'ambito di progetti ammessi a finanziamento in attuazione della presente misura del P.S.R. 2007-2013, purché le prestazioni fornite risultino comprovate da documentazione avente forza probante. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi “...*possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*”. In tal senso il rispetto delle condizioni qui esposte garantisce che le spese sostenute sono valutabili e verificabili da qualunque organismo indipendente.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è in sempre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente purché con modi comprovati da apposita documentazione, all'impresa;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria* vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;



- sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali vigenti.

Contributo in natura. Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda il relativo valore deve essere determinato in base ai prezzari ufficiali delle Regione Abruzzo. Nel caso in cui tali prezzari non prevedano la voce di spesa relativa al bene fornito, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore, calcolato sulla base di apposita e documentata indagine di mercato condotta nell'ambito della Provincia nel cui territorio vengono realizzate le opere.

Il comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 indica il limite massimo per questa tipologia di spesa, stabilendo che “*La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata*”.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (contributo pubblico totale);

B = Spesa totale ammissibile (costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = Contributi totali in natura (costo dei materiali e delle prestazioni in natura).

Per quanto concerne la presente misura, e nello specifico il contributo concedibile per i costi di impianto, si configurano due distinte situazioni:

- I. nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali e nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE il contributo pubblico totale è pari all'80% della spesa ammessa a finanziamento: i costi dei materiali e delle prestazioni in natura non devono eccedere il 20% della spesa ammessa a finanziamento (percentuale di spesa a carico del richiedente);
- II. nelle altre zone il contributo pubblico totale è pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento: i costi dei materiali e delle prestazioni in natura non devono eccedere il 30% della spesa ammessa a finanziamento (percentuale di spesa a carico del richiedente).

14.2.3 OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, gli stessi devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. “*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”. Deve inoltre essere garantito il rispetto della L. 136/2010 “*Piano straordinario contro le mafie*”.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici potranno utilizzare le seguenti modalità:



- a) contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- b) contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- c) contratto di affidamento diretto “in house providing”;
- d) convenzione con altra Amministrazione Pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento “in house providing”, per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- I. l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;
- II. il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto delle disposizioni di cui sopra deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Anche per gli Enti Pubblici (Comuni, Amministrazioni Separate degli Usi Civici, ecc.) è ammessa la possibilità di realizzare direttamente, del tutto o in parte, con lavori condotti in economia, le operazioni ammesse a finanziamento. Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da tali enti i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute. Le procedure da seguire per la dimostrazione delle spese effettuate dovranno essere le stesse previste per i beneficiari privati.

Anche per gli enti pubblici la realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari ufficiali.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

La spesa effettuata va comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

14.2.4 IVA, ALTRE IMPOSTE E TASSE

Non sono ammessi a contributo, in nessun caso, gli oneri relativi all'IVA.

14.2.5 SPESE GENERALI.

Per Spese Generali, ai sensi dell’art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, si intendono, per quanto concerne il presente bando, le spese sostenute per il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti, per l’acquisto di brevetti e licenze, per la tenuta di conto corrente se appositamente aperto e dedicato all’operazione, per garanzia fideiussorie e, nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente dall’Ente stesso.

Tali spese sono ammesse quando direttamente collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Devono essere attribuite alla pertinente attività per intero e quindi riferite unicamente al progetto finanziato.

Nell’ambito del presente bando l’importo relativo alle Spese Generali è ammissibile a contributo nel limite del 10% dei lavori e degli acquisti ammessi a finanziamento, limitatamente ai soli costi di impianto. Tali spese sono ammesse a liquidazione solo se comprovate secondo quanto disposto nel successivo paragrafo 14.2.6. Non sono ammesse spese generali relative alle cure colturali e agli altri costi di mantenimento dell’imboschimento.

14.2.6 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art. 75, lett. c), del Reg. (CE) n. 1698/2005, per le spese di impianto relative alle misure oggetto del presente bando, ciascun beneficiario deve adottare una contabilità separata. A tal fine può utilizzare:

- a) un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite all’operazione oggetto di aiuto, le cui coordinate devono essere indicate in domanda ai fini della liquidazione degli aiuti;
- b) in alternativa al conto corrente dedicato, appositi registri contabili da aggiornare con cadenza almeno mensile.

Per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario è tenuto ad utilizzare una o più delle seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Per ciascuna fattura o altro documento avente forza probante equivalente rendicontato il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile per mezzo del quale il pagamento è stato effettuato; tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, in sede di richiesta dell’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Assegno. Il pagamento con assegno bancario è accettato a condizione che:

- l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”;



- il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, deve essere allegata copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio riservato alla causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nominativo o ragione sociale del destinatario del pagamento; numero e data della fattura o altro documento avente forza probante equivalente pagato; tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento è ammessa a condizione che:

- il pagamento sia effettuato tramite conto corrente postale;
- il pagamento sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale.

Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento; numero e data della fattura o altro documento avente forza probante equivalente pagato; tipo di pagamento (acconto o saldo);

In fase di controllo si procederà alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, sulla quale verranno apposti:

- il timbro dell'Ufficio che effettua il controllo;
- la dicitura “*documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione del Bando Attuativo della Misura 223 – P.S.R. Abruzzo 2007-2013*”;
- la data e la firma del funzionario incaricato.

14.2.7 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.

Riferimento: art. 76 Reg. (CE) n. 1698/05 - art. 58 Reg. (CE) n. 1974/06 All. VI.

Al fine di consentire un'adeguata conoscenza dell'opera in esecuzione, nonché la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione Europea, tutti i soggetti pubblici e privati che realizzano opere finanziate con il presente bando sono tenuti all'apposizione ed alla manutenzione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di adeguate tabelle di cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno delle stesse dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

Tali tabelle dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:

- per lavori di impianto di importo superiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 2,00;
- per lavori di impianto di importo pari o inferiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 1,00.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale il direttore dei lavori dovrà provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.

La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo di cui all'**Allegato 7** al presente bando, cui potranno comunque essere apportate opportune modifiche in relazione alle peculiarità delle singole opere e al soggetto beneficiario delle provvidenze.

In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con le motivazioni che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed eventualmente i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Al termine dei lavori, per le operazioni che comportino investimenti per l'impianto di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, dovrà essere affissa in posizione ben visibile, se del caso procedendo alla realizzazione di apposita struttura in muratura atta ad ospitarla, una targa informativa di dimensioni minime 60x40 cm avente caratteristiche di durabilità, secondo il fac-simile di cui all'**Allegato 8**.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

14.2.8 PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE.

Riferimento: art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Il Reg. (CE) n. 1698/05 dispone “...lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.”

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Come disposto dal citato articolo 72, il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione, per le opere realizzate nell'ambito del presente bando (p.es. impianti di irrigazione e altri impianti fissi) devono essere pari ad almeno cinque anni. Per gli imboschimenti valgono in ogni caso gli impegni specifici che il beneficiario si assume con l'adesione alla misura 223.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

15 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:



- a) IVA;
- b) interessi passivi;
- c) acquisto di terreni.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- d) acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora;
- e) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Infine, non sono ammissibili a contributo nell'ambito del presente bando:

- f) spese per la realizzazione di impianti delle tipologie A (BP) e B (BPP) in comuni con indice di boscosità superiore a quello regionale;
- g) spese per la realizzazione di impianti della tipologia BPPM in terreni non idonei, come individuati nel paragrafo 18.4.1.
- h) spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria, con esclusione delle spese relative alle cure colturali per i primi cinque anni dall'impianto;
- i) spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- j) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- k) spese per lavori iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto;
- l) spese relative all'eliminazione della coltura precedente;
- m) interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale approvati o in corso di approvazione;
- n) interventi su terreni interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o comunque rimboschiti con finanziamenti pubblici;
- o) tutte le spese che, in sede di istruttoria delle istanze di aiuto, saranno motivatamente considerate non ammissibili;
- p) tutte le spese che, pur essendo necessarie alla corretta esecuzione degli interventi, non sono esplicitate nel computo metrico di progetto.

16 DETERMINAZIONE DEI COSTI

I costi da sostenere per la realizzazione degli interventi dovranno essere determinati con computi metrici estimativi redatti applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal vigente prezzario regionale per gli interventi di forestazione.

I costi riportati nel prezzario sono comunque da intendersi quali prezzi massimi. In sede di istruttoria dovrà quindi essere comunque verificata la congruità dei prezzi applicati in relazione alle condizioni specifiche dell'intervento.

Qualora si tratti di categorie di lavori non previste nel prezzario regionale per gli interventi di forestazione, è ammesso il riferimento al Prezzario regionale per le opere edili: i prezzi unitari indicati in quest'ultimo, qualora il richiedente sia un soggetto avente personalità giuridica di diritto privato, devono essere ridotti della

percentuale di ribasso per appalti pubblici rilevata a livello regionale dallo Osservatorio Regionale Opere Pubbliche per l'anno 2012, così come riportata nel documento “Andamento complessivo dei contratti dei lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro in relazione al ribasso d'asta relativo al periodo 2000 - 2012” consultabile nella sezione “Dati Statistici” (http://www.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/docs/datiStatistici/media_de_i_ribassi_inf.pdf)

Per alcune tipologie di operazioni non comprese nel prezzario regionale per gli interventi di forestazione e relative a esigenze specifiche legate alla realizzazione delle diverse tipologie di impianto, dovranno essere adottati i costi unitari indicati nel presente bando, che sono da considerare omnicomprensivi e al netto delle sole spese generali.

Nel caso di tipologie e categorie di opere non descritte nei due prezzari di cui sopra o nel presente bando è ammessa l'analisi dei costi.

L'analisi deve essere redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagine di mercato condotta presso almeno tre ditte operanti nel settore con sede nel territorio della Regione Abruzzo e opportunamente documentata. Per la manodopera si dovrà far riferimento al vigente *CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria*. All'importo così determinato andrà aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2,0% dell'importo stesso.

Sono ritenuti ammissibili, con riferimento alle quattro tipologie di intervento, i costi per l'esecuzione degli interventi elencati nell'**Allegato 9**.

Eventuali costi ascrivibili a interventi non elencati devono essere adeguatamente motivati in sede di redazione del progetto ed espressamente approvati in sede di istruttoria.

17 IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA

17.1 PERIODO DI IMPEGNO

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto per gli interventi previsti nel presente bando il richiedente, nel caso di ammissione a finanziamento, assume l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni di sviluppo e di crescita gli impianti per i quali ha ricevuto gli aiuti previsti. Tale obbligo si sostanzia nell'assunzione di una serie di impegni la cui osservanza deve essere garantita per l'intera durata del periodo di impegno.

Per tutte le tipologie il periodo di impegno ha durata pari a 15 anni.

Il periodo di impegno decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata completata la realizzazione dell'imboschimento, come verificato in sede di accertamento e collaudo. Da tale data decorre anche il diritto a percepire il contributo per la manutenzione dell'impianto.

La trasformazione dell'impianto non è tuttavia consentita nemmeno quando il periodo di impegno sarà trascorso, fatto salvo il caso in cui la stessa dipenda da esproprio per motivi di pubblica utilità. Gli imboschimenti realizzati in attuazione della presente misura rimangono infatti sottoposti alle norme e ai vincoli in materia di boschi e foreste.



17.2 IMPEGNI

Nel corso del periodo di impegno come sopra definito il beneficiario è tenuto al rispetto di una serie di impegni, che si distinguono in:

- **impegni principali**, il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale o totale della domanda e, di conseguenza, la restituzione delle somme ricevute e il mancato pagamento degli aiuti ancora da percepire relativamente alla superficie dichiarata fallita;
- **impegni accessori**, il mancato rispetto dei quali comporta l'applicazione di riduzioni sull'ammontare dei contributi erogati per le spese di impianto e dei premi spettanti per la manutenzione degli stessi.

L'entità delle riduzioni per il mancato rispetto degli impegni (cd. *inadempimento*) è commisurata, in base a quanto stabilito dalle norme vigenti, alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza dell'inadempimento riscontrato.

Nel caso in cui il mancato o parziale rispetto degli impegni sia da imputare a cause di forza maggiore non si procede all'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni previste per le inadempienze. In caso di fallimento dell'impianto dovuto a cause di forza maggiore l'ammontare dei premi dovuti per manutenzione sarà ricalcolato in funzione delle superfici sulle quali lo stesso possa essere ancora considerato non fallito.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006, i casi di forza maggiore riconoscibili per la misura 223 sono i seguenti:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrate successivamente alla presentazione della domanda o a causa di infortuni;
- c) espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, sempre che essa non fosse prevedibile al momento della domanda e/o dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale e/o avversità atmosferiche riconosciute;
- e) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte gli impianti realizzati.

17.2.1 IMPEGNI PRINCIPALI

Costituiscono impegni principali relativi alla presente misura quelli di seguito elencati.

1. Non distogliere le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse.
2. Dare completa attuazione agli interventi previsti nel progetto e autorizzati, salvo eventuali varianti preventivamente approvate e autorizzate.
3. Non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le opere e gli acquisti ammessi a finanziamento.
4. Non proporre più di una tipologia di intervento sulle medesime superfici oggetto di domanda di aiuto, neanche nell'ambito di domande diverse.
5. Non effettuare coltivazioni agricole o pascolo sulla superficie oggetto di impianto.

6. Non effettuare tagli (salvo gli sfolli e i diradamenti previsti dal Piano di Coltura e Conservazione e ammessi in istruttoria) né cambi di destinazione d'uso del terreno impiantato.

7. Evitare il fallimento dell'impianto. L'impianto, o parte di esso, si considera fallito quando il numero di piante idonee presenti scende anche una sola volta sotto le “soglie minime” di seguito definite e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.

Sono definite **piante idonee** le piante che in sede di verifica risultano vive e che non presentano, per esempio: fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; grave malattia o attacco parassitario o deperimento che possano determinarne la morte o il blocco della crescita; sviluppo ipso-diametrico ridotto, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata. Le piante idonee devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata.

Sono considerate **fallanze** tutte le piante morte, quelle mancanti in relazione al modulo di impianto adottato e quelle sulle quali vengono riscontrati i difetti indicati nel precedente capoverso.

E' definita **soglia minima** (con riferimento all'unità di superficie) la percentuale di piante idonee presenti calcolata in riferimento al numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione dell'impianto, al netto degli sfolli e dei diradamenti previsti nel Piano di Coltura e Conservazione, come di seguito specificato:

- a) nel periodo dal 1° al 5° anno la soglia minima è stabilita in almeno l'80% delle piante poste a dimora;
- b) nel periodo dal 6° al 15° anno la soglia minima è stabilita in almeno il 70% delle piante poste a dimora.

17.2.2 IMPEGNI ACCESSORI

Costituiscono impegni accessori relativi alla presente misura quelli di seguito elencati.

1. Rispetto dei tempi concessi, comprese eventuali proroghe, per l'attuazione degli interventi previsti nel progetto e autorizzati nonché nelle varianti preventivamente approvate e autorizzate.

2. Esecuzione degli interventi previsti nel piano di coltura e conservazione degli impianti realizzati, nonché della manutenzione delle opere realizzate, per tutto il periodo di impegno e nei tempi previsti nel piano stesso, salvo quanto previsto al punto 6.

3. Rispetto di tutte le disposizioni e le prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.

4. Comunicazione all'Ufficio competente, entro 30 giorni dal momento nel quale le stesse si verificano, di tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che comportino modifiche sostanziali agli impianti e alle opere realizzate.

5. Rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.



6. Consegna all'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'intervento, di apposita “comunicazione di intervento”, cui va allegata una relazione a firma di tecnico abilitato che indichi dettagliatamente le modalità tecniche di esecuzione dell'intervento stesso, nel caso di interventi non previsti nel crono-programma contenuto nel Piano di Coltura e Conservazione o, ove previsti, realizzati in periodi diversi da quelli in esso indicati. La comunicazione deve essere inviata anche in caso di mancata esecuzione, debitamente motivata, degli interventi previsti nel crono-programma.

Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di intervento l'Ufficio competente potrà inviare al richiedente una comunicazione di “nulla osta”, eventualmente disponendo differenti modalità di realizzazione degli interventi di cui sopra o altre prescrizioni relative all'esecuzione degli stessi. L'Ufficio competente potrà anche, dandone debita motivazione nella relativa comunicazione, vietare totalmente o parzialmente l'esecuzione degli interventi oggetto di comunicazione. Il “nulla osta” si intende concesso qualora l'Ufficio competente entro il termine di cui sopra non abbia provveduto a comunicare alcunché al beneficiario.

7. Sostituzione delle fallanze entro il 31 marzo successivo alla stagione vegetativa nella quale le stesse si verificano, utilizzando le stesse specie impiegate in sede di impianto e in maniera da garantire il mantenimento delle percentuali di piante idonee indicato nel paragrafo “Impegni principali”. Qualora non sia possibile utilizzare le stesse specie impiegate in sede di impianto dovrà essere presentata all'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori di risarcimento, apposita richiesta di variazione delle specie da utilizzare, che devono avere comunque caratteristiche analoghe a quelle impiegate in sede di impianto. Alla richiesta va allegata una relazione a firma di tecnico abilitato che indichi dettagliatamente le motivazioni della variazione e l'elenco delle specie che si intendono utilizzare per i risarcimenti, nonché le caratteristiche del materiale di impianto. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione l'Ufficio competente potrà inviare al richiedente una comunicazione di “nulla osta”, eventualmente disponendo differenti modalità di realizzazione degli interventi o altre prescrizioni relative all'esecuzione degli stessi. L'Ufficio competente potrà anche, dandone debita motivazione nella relativa comunicazione, vietare totalmente o parzialmente l'esecuzione degli interventi oggetto della richiesta di variazione.

Il “nulla osta” si intende concesso qualora l'Ufficio competente entro il termine di cui sopra non abbia provveduto a comunicare alcunché al beneficiario.

8. Esecuzione degli interventi necessari per la lotta alle infestanti erbacee ed arbustive (sfalci, fresature, pacciamatura, altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno) così come previsti nel Piano di Coltura e Conservazione. Non è ammesso il diserbo chimico. Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi libero da infestanti o con presenza delle stesse tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli alberi. L'impegno deve essere assolto almeno fino all'ottavo anno dall'impianto.

Sono definite infestanti le specie erbacee e, nel solo caso della tipologia D (BPPM) arbustive ed arboree, che nascono spontaneamente nell'impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accrescimento e lo sviluppo delle piante. Nel caso delle tipologie A (BP), B (BPP) e C (BPA) le specie arbustive ed arboree che si insediano all'interno dell'appezzamento impiantato possono essere

considerate rinnovazione naturale purché appartengano a specie autoctone e pertanto non rientrano nel novero delle infestanti.

9. Esecuzione, negli impianti di tipologia BPPM delle potature di formazione, di allevamento e di produzione.

10. Esecuzione degli interventi necessari per la lotta fitosanitaria, nei casi seguenti:

- a) lotta obbligatoria disposta dal servizio fitosanitario (per tutte le tipologie di impianto);
- b) lotta alle avversità che normalmente provocano la morte delle piante (per tutte le tipologie di impianto);

11. Esecuzione degli interventi di sfollo e diradamento previsti nel Piano di Coltura e Conservazione. L'esecuzione di tali interventi è comunque obbligatoria, anche se non prevista nel Piano di Coltura e Conservazione, quando le chiome delle piante giungono a contatto fra di loro.

12. Corretta compilazione ed inoltro, in sede di richiesta del saldo finale del contributo spettante per l'impianto, della Scheda di Monitoraggio (Allegato 10).

17.2.3 RIDUZIONI E SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI.

Le riduzioni e le sanzioni a carico del beneficiario per il mancato rispetto degli impegni principali ed accessori saranno definite in apposito documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale, da considerarsi integrativo del presente bando, e rese note nelle forme di legge, ai sensi del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Sono fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti in tema di boschi e paesaggio.

18 CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie ed in conformità agli obiettivi perseguiti dalla misura, a ciascuna istanza ritenuta ammissibile verrà attribuito un punteggio sulla base di specifici criteri.

La procedura di selezione si effettuerà per tipologie; quindi, nel caso di diverse tipologie di intervento proposte dal medesimo richiedente, lo stesso dovrà inoltrare tante domande quante sono le tipologie di intervento che intende porre in atto.

Non saranno ritenute ammissibili le domande nelle quali per la stessa superficie di intervento è proposta, anche con altra domanda, la realizzazione di due o più tipologie di intervento. Nel caso di due o più domande l'inammissibilità riguarderà tutte le domande presentate.

Nel caso di interventi che prevedano superficie complessiva, per la stessa tipologia e per lo stesso richiedente, superiore alle soglie massime definite nel paragrafo 11, le superfici eccedenti le soglie di cui trattasi devono parimenti essere oggetto di altra domanda.



In altri termini: se il richiedente intende realizzare due o più delle tipologie di intervento ammesse, che devono riguardare particelle o appezzamenti diversi, deve presentare due o più domande, una per ogni tipologia; se il medesimo richiedente intende realizzare interventi di superficie superiore alle soglie stabilite, la quota di superfici eccedenti la soglia dovrà essere oggetto di altra domanda.

Nei paragrafi che seguono sono esplicitati, per singola tipologia, i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle istanze di ammissione a finanziamento.

18.1 TIPOLOGIA A) REALIZZAZIONE DI IMBOSCHIMENTI PERMANENTI A FUNZIONI MULTIPLE (BP). ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

18.1.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia degli imboschimenti permanenti a funzioni multiple è di 41 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento è localizzato nel territorio dei Comuni con indice di boscosità pari o inferiore all'indice di boscosità regionale (**Allegato 1**).

18.1.2 PUNTEGGI AGGIUNTIVI.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 60 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. *Superficie ricadente in aree soggette ad elevato rischio di dissesto idrogeologico (aree P3, P2 e P1 individuate dalle Autorità di Bacino nelle cartografie allegate al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico vigente alla data di presentazione della domanda).*
- B. *Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1 e C.*
- C. *Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.*
- D. *Densità di impianto crescente.*
- E. *Moduli di impianto non geometrici.*
- F. *Impiego di specie mellifere.*
- G. *Maggiore estensione dell'impianto.*

18.1.2.1 Superficie ricadente in aree soggette ad elevato rischio di dissesto idrogeologico (aree P3, P2 e P1 individuate dalle Autorità di Bacino).

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie allegate ai Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico vigenti alla data di presentazione della domanda, per la cui redazione sono competenti le seguenti Autorità di Bacino:

- AdB di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
- AdB di rilievo nazionale del fiume Tevere;
- AdB di rilievo interregionale del fiume Tronto;
- AdB di rilievo interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore;



- AdB di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro;

I punteggi da attribuire **(PDI)** sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell’impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su terreni compresi in classe di pericolosità P3	3
Realizzazione dell’impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su terreni compresi in classe di pericolosità P2	2
Realizzazione dell’impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su terreni compresi in classe di pericolosità P1	1
Realizzazione dell’impianto su terreni localizzati in aree non soggette a rischio di dissesto idrogeologico	0

18.1.2.2 Localizzazione.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell’impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire **(PL)** sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	1
Macroarea C (collina interna)	3
Macroarea B2 (Fucino)	1
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	3
Macroarea A (Poli Urbani)	2

18.1.2.3 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

L’individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle seguenti definizioni.

Finanziamenti pubblici. Provvidenze concesse a qualunque titolo e in qualsiasi forma da Enti Pubblici o da altri enti che abbiano utilizzato a tal fine fondi di origine pubblica.

Intervento di imboschimento. Qualunque intervento realizzato mediante messa a dimora di essenze forestali arboree e/o arbustive per qualunque scopo (funzioni multiple, arboricoltura da legno, tartuficoltura o altri impianti realizzati con piante micorrizate, ingegneria naturalistica, recupero di cave, ecc.).

Soggetto beneficiario dei finanziamenti pubblici. Nominativo o ragione sociale del richiedente l’ammissione a finanziamento di interventi da realizzarsi in applicazione del presente bando. In caso di subentro aziendale o di cessione dell’azienda o dell’impresa, il soggetto beneficiario di cui alla presente definizione è il titolare cedente.

Decorrenza del periodo. Data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo finale del contributo spettante per le operazioni di impianto. Ciò vale anche nel caso in cui fossero previsti contributi per le spese di manutenzione e/o premi per la compensazione dei mancati redditi, la cui liquidazione non influisce sulla decorrenza del periodo.

I punteggi da attribuire **(PP)** sono individuati nella tabella che segue.



Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	0

18.1.2.4 Densità di impianto crescente.

Per densità di impianto si intende il numero di piante forestali arboree e/o arbustive poste a dimora sull'unità di superficie (p/ha). Per la tipologia di intervento in esame non sono ammessi a finanziamento impianti con numero di piante arboree per ettaro imboschito inferiore a 600, che può tuttavia essere ridotto a 500 solo se l'impianto è realizzato utilizzando anche essenze arbustive in numero non inferiore a 200 per ettaro per una densità d'impianto minima pari a 700 p/ha. Le densità di cui sopra possono essere ammesse solo in caso di progettazione e realizzazione dell'impianto secondo schemi curvilinei o a gruppi: nel caso di impianti progettati e realizzati secondo schemi geometrici la densità minima, riferita alle sole piante arboree, deve essere di 1.100 p/ha. Sulla base di quanto sopra esposto il punteggio da attribuire per la densità di impianto (PD) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per impianti con sole specie arboree poste a dimora sulla base di sestri geometrici con densità di impianto di 1.100 p/ha (corrispondente a un sesto in quadrato con lato di ml 3,00)	0
Per impianti con specie arboree poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto minima di 600 p/ha	0
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto minima di 700 p/ha, di cui almeno 500 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 3 specie arboree e 2 arbustive	1
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di sestri geometrici in maniera tale da garantire una densità delle piante arboree minima di 1.100 p/ha e una densità totale minima pari a 1.600 p/ha, nel caso sia previsto l'impiego di almeno 3 specie arboree e 2 arbustive	2
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto minima di 1.100 p/ha, di cui almeno 700 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 3 specie arboree e 3 specie arbustive	3
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto 1.600 p/ha, di cui almeno 800 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive	4

18.1.2.5 Moduli di impianto non geometrici.

Per moduli di impianto non geometrici si intendono tutti quei moduli di impianto basati su schemi irregolari e sull'utilizzazione di specie arboree e/o arbustive a diverso sviluppo a maturità con l'obiettivo di modellare formazioni il più possibile naturaliformi e varie nella struttura. A tal fine si può ricorrere all'adozione di moduli d'impianto a gruppi, a file curvilinee o a combinazioni delle due modalità utilizzando, in ogni caso, specie di diverso sviluppo.

Il punteggio da attribuire per l'utilizzazione di schemi di impianto non geometrici (**PM**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per impianti realizzati con piante poste a dimora a gruppi	2



Per impianti realizzati con piante poste a dimora sulla base di sestri curvilinei	2
Per impianti realizzati con piante poste a dimora combinando gruppi e file curvilinee	3
Per impianti realizzati con piante poste a dimora secondo schemi geometrici	0

18.1.2.6 Impiego di specie mellifere.

Gli impianti potranno essere realizzati impiegando specie arboree e arbustive, appartenenti alla flora autoctona locale, con buona attitudine mellifera. Sono definite tali quelle specie che producono nettare o melata in grado di dare origine a mieli monoflora di cui è dimostrata l'esistenza e la reperibilità in commercio, rimanendo escluse tutte quelle specie il cui nettare è utilizzato nella produzione di mieli cosiddetti millefiori.

Il punteggio da attribuire per l'impiego di specie mellifere (**PSM**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura pari o superiore al 20% del numero totale delle piante poste a dimora	2
Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura compresa fra il 10 e il 20% del numero totale delle piante poste a dimora	1
Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura inferiore al 10% del numero totale delle piante poste a dimora	0

18.1.2.7 Maggiore estensione dell'impianto.

Per estensione dell'impianto si intende la superficie complessiva destinata alla realizzazione dell'intervento. Nel caso di impianti da realizzarsi su più corpi, fermi restando i limiti minimi consentiti, tale superficie è data dalla somma delle superfici dei singoli appezzamenti.

Il punteggio da attribuire (**PE**) è riportato nella tabella che segue.

Estensione	Punti
Fino a 3,00 ha	0
Da 3,01 a 8,00 ha	1
Da 8,01 a 13,00 ha	2
Oltre 13,00 ha	3

18.1.3 **PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA BP.**

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{BP} = 41 + PDI + PL + PP + PD + PM + PSM + PE$$

Dove:

PT_{BP} = Punteggio totale per la tipologia BP

41 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento BP

PDI = Punteggio attribuito in relazione alla localizzazione dell'intervento in aree P1, P2 e P3 del PAI

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici

PD = Punteggio attribuito in funzione della densità di impianto

PM = Punteggio attribuito per la realizzazione dell'impianto secondo moduli non geometrici



PSM = *Punteggio attribuito per l'utilizzazione di specie mellifere*

PE = *Punteggio attribuito in funzione dell'estensione dell'impianto*

18.2 TIPOLOGIA B) – REALIZZAZIONE DI IMBOSCHIMENTI NELLE AREE PERIURBANE DI COMUNI A MAGGIORE DENSITÀ ABITATIVA/PRODUTTIVA (BPP). ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

18.2.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia dei boschi permanenti periurbani (BPP) è pari a 61 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento è localizzato nel territorio dei Comuni con indice di boscosità pari o inferiore all'indice di boscosità regionale (**Allegato 1**).

18.2.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 80 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. *Superficie ricadente in aree soggette ad elevato rischio di dissesto idrogeologico (aree P3, P2 e P1 individuate dalle Autorità di Bacino nelle cartografie allegato al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico vigente alla data di presentazione della domanda).*
- B. *Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1 e C.*
- C. *Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.*
- D. *Densità di impianto crescente.*
- E. *Moduli di impianto non geometrici.*
- F. *Impiego di specie mellifere.*
- G. *Maggiore estensione dell'impianto.*

18.2.2.1 Superficie ricadente in aree soggette ad elevato rischio di dissesto idrogeologico (aree P3, P2 e P1 individuate dalle Autorità di Bacino).

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie allegato ai Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico vigenti alla data di presentazione della domanda, per la cui redazione sono competenti le Autorità di Bacino:

- AdB di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
- AdB di rilievo nazionale del fiume Tevere;
- AdB di rilievo interregionale del fiume Tronto;
- AdB di rilievo interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore;
- AdB di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro;

I punteggi da attribuire (**PDI**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su terreni compresi in classe di pericolosità P3	3
Realizzazione dell'impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su terreni compresi in classe di pericolosità P2	2
Realizzazione dell'impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su terreni compresi in classe di pericolosità P1	1
Realizzazione dell'impianto su terreni localizzati in aree non soggette a rischio di dissesto idrogeologico	0

18.2.2.2 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	1
Macroarea C (collina interna)	3
Macroarea B2 (Fucino)	1
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	3
Macroarea A (Poli Urbani)	2

18.2.2.3 Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni di cui al paragrafo 18.1.2.3..

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	0

18.2.2.4 Densità di impianto crescente.

Per densità di impianto si intende il numero di piante forestali arboree e/o arbustive poste a dimora sull'unità di superficie (p/ha). Per la tipologia di intervento in esame non sono ammessi a finanziamento impianti con numero di piante arboree per ettaro imboschito inferiore a 600. Il numero di piante arboree per ettaro può essere ridotto a 400 solo se l'impianto è realizzato utilizzando anche essenze arbustive, che devono essere in numero non inferiore a 300 per ettaro per una densità d'impianto minima pari comunque a 700 p/ha. Per la tipologia BPP non è ammessa la realizzazione degli impianti secondo schemi geometrici: gli impianti proposti per l'ammissione a finanziamento nell'ambito della tipologia BPP possono pertanto esseri ammessi solo se progettati e realizzati secondo schemi curvilinei o a gruppi. Sulla base di quanto sopra esposto il punteggio da attribuire per la densità di impianto (**PD**) è riportato nella tabella che segue.



Condizione	Punti
Per impianti con sole specie arboree poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto minima di 600 p/ha	0
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto minima di 700 p/ha, di cui almeno 400 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 3 specie arboree e 2 arbustive	1
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto minima di 1.100 p/ha, di cui almeno 700 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 3 specie arboree e 3 specie arbustive	3
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto 1.600 p/ha, di cui almeno 800 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive	4

18.2.2.5 Moduli di impianto non geometrici.

Per moduli di impianto non geometrici si intendono tutti quei moduli di impianto basati su schemi irregolari e sull'utilizzazione di specie arboree e/o arbustive a diverso sviluppo a maturità con l'obiettivo di modellare formazioni il più possibile naturaliformi e varie nella struttura. A tal fine si può ricorrere all'adozione di moduli d'impianto a gruppi, a file curvilinee o a combinazioni delle due modalità utilizzando, in ogni caso, specie di diverso sviluppo.

Il punteggio da attribuire per l'utilizzazione di schemi di impianto non geometrici (**PM**) è riportato nella tabella che segue.

Descrizione	Punti
Per impianti realizzati con piante poste a dimora a gruppi	2
Per impianti realizzati con piante poste a dimora sulla base di sesti curvilinei	2
Per impianti realizzati con piante poste a dimora combinando gruppi e file curvilinee	3

18.2.2.6 Impiego di specie mellifere.

Gli impianti potranno essere realizzati impiegando specie arboree e arbustive, appartenenti alla flora autoctona locale, con buona attitudine mellifera. Sono definite tali quelle specie che producono nettare o melata in grado di dare origine a mieli monoflora di cui è dimostrata l'esistenza e la reperibilità in commercio, rimanendo escluse tutte quelle specie il cui nettare è utilizzato nella produzione di mieli cosiddetti millefiori.

Il punteggio da attribuire per l'impiego di specie mellifere (**PSM**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura pari o superiore al 20% del numero totale delle piante poste a dimora	2
Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura compresa fra il 10 e il 20% del numero totale delle piante poste a dimora	1
Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura inferiore al 10% del numero totale delle piante poste a dimora	0

18.2.2.7 Maggiore estensione dell'impianto.

Per estensione dell'impianto si intende la superficie complessiva destinata alla realizzazione dell'intervento. Nel caso di impianti da realizzarsi su più corpi, fermi

restando i limiti minimi consentiti, tale superficie è data dalla somma delle superfici dei singoli appezzamenti.

Il punteggio da attribuire (**PE**) è riportato nella tabella che segue.

Estensione	Punti
Fino a 3,00 ha	0
Da 3,01 a 8,00 ha	1
Da 8,01 a 13,00 ha	2
Oltre 13,00 ha	3

18.2.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA BPP.

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{BPP} = 61 + PDI + PL + PP + PD + PM + PSM + PE$$

Dove:

PT_{BPP} = Punteggio totale per la tipologia BPP

61 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento BPP

PDI = Punteggio attribuito in relazione alla localizzazione dell'intervento in aree P1, P2 e P3 del PAI

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici

PD = Punteggio attribuito in funzione della densità di impianto

PM = Punteggio attribuito per la realizzazione dell'impianto secondo moduli non geometrici

PSM = Punteggio attribuito per l'utilizzazione di specie mellifere

PE = Punteggio attribuito in funzione dell'estensione dell'impianto

18.3 TIPOLOGIA C) – REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ARBOREI CON FUNZIONE DI FILTRO ANTINQUINAMENTO E DI SCHERMATURA (BPA). ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

18.3.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia dei boschi permanenti antinquinamento (BPA) è pari a 21 punti.

18.3.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 40 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN).
- Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1.
- Tipologia di struttura o infrastruttura in prossimità della quale si propone l'impianto.
- Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.
- Densità di impianto crescente.
- Moduli di impianto non geometrici.



G. Impiego di specie mellifere.

H. Maggiore estensione dell'impianto.

18.3.2.1 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN).

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) individuate ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 152/06 in applicazione della direttiva 91/676/CEE nel “Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” approvato con D.G.R.A. 7.09.2007 n. 899, nonché alle zone vulnerabili eventualmente individuate successivamente. I punteggi da attribuire (**PZVN**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su particelle catastali inserite in ZVN, nel caso in cui siano stati correttamente applicati gli obblighi previsti dalle norme vigenti	2
Realizzazione dell'impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su particelle catastali inserite in ZVN, nel caso in cui non siano stati correttamente applicati gli obblighi previsti dalle norme vigenti	0
Realizzazione dell'impianto su particelle catastali non individuate quali ZVN	0

18.3.2.2 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	1
Macroarea C (collina interna)	1
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	3
Macroarea A (Poli Urbani)	2

18.3.2.3 Tipologia di struttura o infrastruttura in prossimità della quale si propone l'impianto.

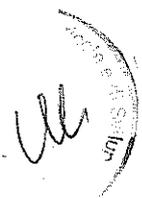
L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, della tipologia di struttura o infrastruttura in prossimità della quale si prevede di realizzare l'impianto deve essere effettuata sulla base delle seguenti definizioni.

Strutture / infrastrutture a sviluppo lineare: strutture o infrastrutture che si sviluppano prevalentemente nel senso della lunghezza, quali per esempio strade, ferrovie, fiumi, canali, fossi, ecc..

Strutture / infrastrutture a sviluppo areale: strutture o infrastrutture diverse da quelle sopra individuate, quali aree di risulta nell'ambito di insediamenti civili, industriali, artigianali, ecc..

I punteggi da attribuire (**PS**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Imboschimenti a sviluppo prevalentemente lineare da realizzarsi in prossimità di strutture o infrastrutture a sviluppo lineare	2
Imboschimenti a sviluppo prevalentemente areale da realizzarsi in prossimità di insediamenti civili, industriali, artigianali ecc.	0



18.3.2.4 Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni di cui al paragrafo 18.1.2.3.

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	0

18.3.2.5 Densità di impianto crescente.

Per densità di impianto si intende il numero di piante forestali arboree e/o arbustive poste a dimora sull'unità di superficie (p/ha). Per la tipologia di intervento in esame è richiesta una densità minima pari a 1.100 piante arboree per ettaro. Densità inferiori a 1.100 piante arboree per ettaro sono ammesse solo nel caso di interventi progettati e realizzati secondo schemi di impianto curvilinei, nei quali tale densità, fermo restando l'impiego di almeno tre specie a portamento arboreo, può essere raggiunta utilizzando fino al 30% di specie a portamento arbustivo (330 esemplari su 1.100). Sulla base di quanto sopra esposto il punteggio da attribuire per la densità di impianto (**PD**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per impianti con sole specie arboree poste a dimora con densità di impianto minima di 1.100 p/ha	0
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora con densità di impianto minima di 1.100 p/ha, di cui almeno 770 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 3 specie arboree e 2 arbustive	1
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora con densità di impianto minima di 1.600 p/ha, di cui almeno 1.100 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 4 specie arboree e 3 specie arbustive	2
Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora con densità di impianto minima di 1.600 p/ha, di cui almeno 1.100 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive	3

18.3.2.6 Moduli di impianto non geometrici.

Per moduli di impianto non geometrici si intendono tutti quei moduli di impianto basati su schemi irregolari e sull'utilizzazione di specie arboree e/o arbustive a diverso sviluppo a maturità con l'obiettivo di modellare formazioni il più possibile naturaliformi e varie nella struttura. A tal fine per la presente tipologia è possibile utilizzare, anziché i classici moduli di impianto geometrici, moduli d'impianto per file curvilinee nell'ambito dei quali occorre utilizzare, in ogni caso, specie di diverso sviluppo.

Il punteggio da attribuire per l'utilizzazione di schemi di impianto non geometrici (**PM**) è riportato nella tabella che segue.



Descrizione	Punti
Per impianti realizzati con piante poste a dimora sulla base di sestri curvilinei che prevedano l'utilizzazione di sole specie arboree	1
Per impianti realizzati con piante poste a dimora sulla base di sestri curvilinei che prevedano l'utilizzazione di specie arboree ed arbustive	3
Per impianti realizzati con sestri di impianto geometrici	0

18.3.2.7 Impiego di specie mellifere.

Gli impianti potranno essere realizzati impiegando specie arboree e arbustive, appartenenti alla flora autoctona locale, con buona attitudine mellifera. Sono definite tali quelle specie che producono nettare o melata in grado di dare origine a mieli monoflora di cui è dimostrata l'esistenza e la reperibilità in commercio, rimanendo escluse tutte quelle specie il cui nettare è utilizzato nella produzione di mieli cosiddetti millefiori.

Il punteggio da attribuire per l'impiego di specie mellifere (**PSM**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura pari o superiore al 20% del numero totale delle piante poste a dimora	2
Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura compresa fra il 10 e il 20% del numero totale delle piante poste a dimora	1
Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura inferiore al 10% del numero totale delle piante poste a dimora	0

18.3.2.8 Maggiore estensione dell'impianto.

Per estensione dell'impianto si intende la superficie complessiva destinata alla realizzazione dell'intervento. Nel caso di impianti da realizzarsi su più corpi, fermi restando i limiti minimi consentiti, tale superficie è data dalla somma delle superfici dei singoli appezzamenti.

Il punteggio da attribuire (**PE**) è riportato nella tabella che segue.

Estensione	Punti
Fino a 3,00 ha	0
Da 3,01 a 8,00 ha	1
Da 8,01 a 13,00 ha	2
Oltre 13,00 ha	3

18.3.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA BPA.

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{BPL} = 21 + PZVN + PL + PS + PP + PD + PM + PSM + PE$$

Dove:

PT_{BPL} = Punteggio totale per la tipologia BPL

21 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento BPL

PZVN = Punteggio attribuito in relazione alla localizzazione dell'intervento in ZVN

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea



PS = *Punteggio attribuito in funzione della tipologia di struttura / infrastruttura in prossimità della quale si propone l'impianto*

PP = *Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici*

PD = *Punteggio attribuito in funzione della densità di impianto*

PM = *Punteggio attribuito per la realizzazione dell'impianto secondo moduli non geometrici*

PSM = *Punteggio attribuito per l'utilizzazione di specie mellifere*

PE = *Punteggio attribuito in funzione dell'estensione dell'impianto*

18.4 TIPOLOGIA D) – REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CON DI PIANTE FORESTALI MICORRIZATE (BPPM). ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

18.4.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia degli impianti di piante forestali micorrizate è di 1 punto. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se il progetto riguarda terreni idonei alla realizzazione di impianti con piante forestali micorrizate con funghi del genere Tuber. Pertanto non possono essere accolte per inidoneità alla tipologia di intervento le domande che prevedano impianti su terreni non idonei.

Sono definiti **terreni non idonei** tutti quei terreni nei quali è riscontrato anche uno solo dei fattori limitanti di seguito elencati.

- a) Pendenza superiore al 35%.
- b) Aree con forti limitazioni pedologiche per le piante micorrizate con tutte le specie di tartufo. Sono da considerare tali quelle che presentano anche una sola delle seguenti condizioni: profondità del terreno inferiore a 20 cm; terreni idromorfi; presenza di falda permanente a profondità inferiore a 70 cm; rocciosità affiorante su oltre il 50% della superficie.
- c) Aree con limitazioni pedologiche per le piante micorrizate con T. melanosporum e T. magnatum. Sono da considerare con forti limitazioni pedologiche i terreni con pH inferiore a 6,7 e/o con calcare attivo e carbonati totali assenti.
- d) Aree interessate da erosione idrica diffusa forte ed incanalata (rill e gully erosion).
- e) Aree calanchive.
- f) Aree di divagazione ordinaria dei corsi d'acqua.
- g) Aree instabili soggette ad erosione di massa (frane, ecc.) soliflusso o creeping.

18.4.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 20 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei seguenti parametri e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto:

- A. *Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alle macroaree B1 e C.*



- B. *Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.*
- C. *Incidenza della superficie boscata sulla superficie totale in possesso del richiedente.*
- D. *Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall'impianto.*
- E. *Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall'impianto.*
- F. *Caratteristiche climatiche del sito interessato dall'impianto.*

18.4.2.1 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	2
Macroarea C (collina interna)	3
Macroarea B2 (Fucino)	1
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	3
Macroarea A (Poli Urbani)	0

18.4.2.2 Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni di cui al paragrafo 18.1.2.3..

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	2
Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	0

18.4.2.3 Incidenza della superficie boscata sulla superficie totale in possesso del richiedente.

Per attribuire il punteggio relativo all'incidenza della superficie boscata sull'intera superficie in possesso del richiedente si dovrà procedere al calcolo dell'Indice di Boscosità Aziendale secondo la formula seguente:

$$IB_{AZ} = (SB/ST) \times 100$$

dove:

IB_{AZ} : Indice di Boscosità Aziendale;

SB: Superfici boscate, la cui estensione si ottiene dalla somma delle superfici, come risultanti dal fascicolo aziendale, occupate da Foreste e Zone Boschive come definite nel presente bando, da impianti di arboricoltura da legno e da impianti di specie forestali micorrizate.

ST: Superficie Totale dell'Azienda, calcolata sulla base dei dati desunti dal fascicolo aziendale sommando l'estensione dei terreni agricoli

coltivati, dei terreni agricoli incolti o temporaneamente non coltivati e delle superfici boscate come dianzi definite;

Il punteggio da attribuire in relazione all'indice di boscosità aziendale (**PIB**) è riportato nella tabella che segue.

IB_{AZ} (Indice di Boscosità Aziendale)	Punti
Fino al 10%	2
Oltre il 10%	0

18.4.2.4 Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall'impianto.

L'attribuzione del punteggio relativo alle caratteristiche pedologiche del sito scelto per l'impianto dovrà avvenire sempre e comunque sulla base di apposite analisi fisico-chimiche dalle quali risulti l'idoneità del terreno alla coltivazione della specie di tartufo prescelta, che deve essere certificata da laboratori o strutture abilitate.

Le analisi dovranno essere condotte secondo quanto stabilito nel D.M. 13/09/1999 *Approvazione dei “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1999 n. 248 S.O., e s.m.i.

Il rispetto delle procedure, per quanto attiene la fase di prelievo dei campioni, dovrà essere oggetto di specificata attestazione del progettista ed il certificato di analisi dovrà costituire specifico allegato al progetto definitivo/esecutivo.

Risultati dell'analisi. Il certificato rilasciato dal laboratorio, oltre a riportare i dati relativi all'identificazione dell'appezzamento cui l'analisi è riferita, dovrà indicare, per ognuno dei parametri analizzati, il valore rilevato. I parametri da considerare sono i seguenti:

- Scheletro (solo per *T. melanosporum*);
- Granulometria e tessitura;
- pH;
- Carbonati totali;
- Sostanza Organica.

Sulla base dei risultati dell'analisi il sito sarà assegnato alla apposita classe di idoneità, cui corrisponde il punteggio relativo.

Le classi di idoneità da adottare sulla base delle condizioni specifiche del sito e il punteggio da attribuire per le caratteristiche pedologiche (**PPed**) sono riportati nella tabella che segue.

La difformità di valore relativa anche ad un solo parametro rispetto alla 1^a classe di idoneità, comporta l'attribuzione del sito alla classe 2^a, che corrisponde ai requisiti minimi di accesso.

Parametro (u.m.)	Tuber magnatum		Tuber melanosporum	
	1 ^a classe	2 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe
Scheletro (gr/kg)	Non rilevante	Non rilevante	>150	<150
Sabbia (gr/Kg)	100-600	<100; >600	200-800	<200; >800
Limo (gr/Kg)	200-600	<200; >600	100-400	<100; >400
Argilla (gr/Kg)	100-400	<100; >400	50-300	<50; >300
pH	7.4 - 8.4	<7.4; >8.4	7.2 - 8.2	<7.2 ; >8.2
Sostanza Organica (mg/gr)	10-40	<10; >40	10-70	<10; >70
Carbonati Totali (mg/gr)	0-600	>600	100-900	<100; >900
Punti	5	2	5	2



N.B. L'attribuzione alle classi è vincolante per gli impianti nei quali è prevista l'utilizzazione di piante micorrizate con *T. magnatum* o *T. melanosporum*. Al contrario, per impianti da realizzarsi con piante micorrizate con *T. aestivum / uncinatum* e con i cosiddetti “bianchetti” (*T. borchii* e altre sp.), in considerazione della notevole plasticità delle specie, deve sempre essere considerata la 2ª classe di idoneità.

18.4.2.5 Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall'impianto.

Le caratteristiche morfologiche del sito influenzano le possibilità di riuscita dell'impianto in maniera differente a seconda delle specie. I parametri in tal senso maggiormente significativi, seppur con influenza diversa sulle diverse specie, sono: la quota (Q, in m s.l.m.), la pendenza (P, in percentuale) e l'esposizione (E, da intendersi quale esposizione prevalente dell'appezzamento). Sulla base di essi occorre individuare quindi, con riferimento alla specie che si intende coltivare, la classe di idoneità (C.I.) come rappresentata nelle tabelle che seguono.

C.I.	<i>T. magnatum</i>		
	Q (m s.l.m)	P (%)	E
1ª	300 – 900	< 20	Da NE a NW
2ª	0-300 / 900-1.200	> 20	Altre esposizioni

C.I.	<i>T. melanosporum</i>		
	Q (m s.l.m)	P (%)	E
1ª	300 – 1.200	>3	SW-S-SE
2ª	0-300 / 1.200-1.400	<3	Altre esposizioni

Il sito deve essere assegnato ad una delle classi sopra individuate, ad ognuna delle quali corrisponde il relativo punteggio. Nel caso di variazioni nei parametri considerati all'interno dell'appezzamento, l'assegnazione deve essere fatta sulla base del valore prevalente in termini di superficie. La difformità di valore relativa anche ad un solo parametro rispetto alla 1ª classe di idoneità, comporta l'attribuzione del sito alla classe 2ª, che corrisponde ai requisiti minimi di accesso.

N.B. L'attribuzione alle classi è vincolante per gli impianti nei quali è prevista l'utilizzazione di piante micorrizate con *T. magnatum* o *T. melanosporum*. Al contrario, per impianti da realizzarsi con piante micorrizate con *T. aestivum / uncinatum* e con i cosiddetti “bianchetti” (*T. borchii* e altre sp.), in considerazione della notevole plasticità delle specie, deve sempre essere considerata la 2ª classe di idoneità.

Il punteggio da attribuire (**PM**) è riportato nella tabella che segue.

Classe di Idoneità	Punti
1ª	4
2ª	1

18.4.2.6 Caratteristiche climatiche del sito interessato dall'impianto.

I tartufi hanno esigenze climatiche precise e specifiche per ciascuna specie. Le caratteristiche termo-pluviometriche del sito, in particolare, hanno influenza determinante sulla riuscita dell'impianto. Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle caratteristiche climatiche del sito è quindi necessario disporre sia dei dati relativi alle precipitazioni (quantità e loro distribuzione nell'arco dell'anno) sia dei dati relativi alle temperature, riferiti a un congruo periodo di tempo, in maniera da poter individuare la specie più idonea al sito.

Particolare importanza va attribuita anche alle piante simbionti, le cui possibilità di sviluppo sono anch'esse fortemente correlate alla fascia fitoclimatica nella quale si colloca il sito. La valutazione dell'idoneità della specie arborea o



arbustiva prescelta deve essere effettuata con riferimento alla classificazione fitoclimatica del Pavari. Come noto, infatti, tutte le specie arboree e arbustive hanno un optimum di vegetazione che coincide con una o più di una delle fasce fitoclimatiche di cui sopra. L'attribuzione del punteggio relativo alle caratteristiche climatiche del sito (**PC**) dovrà essere effettuata sulla base di quanto riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per impianti da realizzarsi con piante simbionti proprie della fascia fitoclimatica, micorrizzate con specie di tartufo per le quali le condizioni di temperatura e precipitazioni rappresentano l'optimum sia per quantità sia per distribuzione nell'arco dell'anno.	3
Impianti da realizzarsi mediante utilizzazione di piante simbionti proprie della fascia fitoclimatica, micorrizzate con specie di tartufo per le quali le condizioni di temperatura rappresentano l'optimum ma con precipitazioni insufficienti per quantità o distribuzione, qualora sia possibile l'irrigazione, se già esistente o comunque prevista in progetto.	1
Impianti da realizzarsi mediante utilizzazione di piante simbionti proprie della fascia fitoclimatica, micorrizzate con specie di tartufo per le quali le condizioni di temperatura rappresentano l'optimum ma con precipitazioni insufficienti per quantità o distribuzione, qualora non sia possibile l'irrigazione e qualora il progetto non preveda espressamente la realizzazione dell'impianto di irrigazione.	0

18.4.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA BPPM.

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{BPPM} = 01 + PL + PP + PIB + PPed + PM + PC$$

Dove:

PT_{BPPM} = *Punteggio totale per la tipologia BPPM*

01 = *Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento BPPM*

PL = *Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea*

PP = *Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici*

PIB = *Punteggio attribuito in funzione dell'incidenza delle superfici boscate sulla superficie aziendale*

PPed = *Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche pedologiche del sito di impianto*

PM = *Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche morfologiche del sito di impianto*

PC = *Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche climatiche del sito di impianto*

18.5 LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE E RIDUZIONI

Nel PSR Abruzzo 2007-2013 è prevista la possibilità, in sede di emanazione dei bandi, di stabilire limiti massimi di superficie di impianto. Tali limiti massimi sono quelli di seguito elencati con riferimento alle diverse tipologie.

Tipologia di intervento	Sup. massima ammissibile
A), B) e C) (BP, BPP e BPA)	ha 30.00.00
D) (BPPM)	ha 05.00.00



Per ognuna delle tipologie di intervento occorre inoltrare apposita domanda. Ciò significa che lo stesso soggetto che intende effettuare interventi nell’ambito delle quattro tipologie previste dovrà presentare una domanda, cui va allegata la documentazione richiesta, per ogni tipologia, con i limiti di superficie sopra esposti.

Al singolo richiedente è tuttavia consentita la presentazione, nell’ambito della medesima tipologia di intervento e qualora la superficie proposta ecceda i limiti di cui sopra, di più domande con i relativi progetti. In tal caso il richiedente è tenuto ad indicare l’ordine di priorità con il quale desidera siano valutate le domande (1°, 2°, ecc.); in sede di elaborazione della graduatoria regionale il Servizio Foreste provvederà ad applicare al punteggio attribuito alle domande successive alla prima, nel caso ricorrano le fattispecie di cui alla tabella che segue, i coefficienti di riduzione nella stessa indicati:

Caso	Coefficiente
Seconda domanda (per la stessa tipologia) presentata dallo stesso richiedente	0,5
Altre domande, oltre alla seconda (per la stessa tipologia), presentate dallo stesso richiedente	0,2

18.6 PRECEDENZE

Nel caso in cui due o più domande raggiungano, sulla base della procedura precedentemente esposta, pari punteggio, avranno precedenza le istanze presentate dalle seguenti tipologie di beneficiario (in ordine decrescente):

1. enti pubblici;
2. giovani imprenditrici agricole professionali;
3. imprenditrici agricole professionali;
4. giovani imprenditori agricoli professionali;
5. imprenditori agricoli professionali;
6. consorzi e cooperative forestali con almeno il 20% degli addetti donna;
7. consorzi e cooperative forestali;
8. persone fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna);
9. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Nel caso le domande con pari punteggio siano presentate dalla stessa tipologia di richiedente, la precedenza sarà accordata in base alla maggiore superficie interessata dagli impianti come risultante dall’istruttoria.

In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al richiedente di minore età anagrafica. Per le forme associative si prenderà in considerazione la media dell’età dei soci; per Enti Pubblici e Consorzi sarà considerata l’età media dei componenti l’organo deputato all’approvazione della presentazione della domanda di finanziamento.

In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.



19 PROCEDURE DI ATTUAZIONE

19.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Le domande di aiuto dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'A.G.E.A. sul portale S.I.A.N., previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati. Le domande potranno riguardare esclusivamente interventi da realizzare sul territorio della Regione Abruzzo.

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di più domande, anche per tipologie diverse, riguardanti la medesima superficie. Tutte le domande affette da tale anomalia saranno escluse dal finanziamento. In altri termini: qualora per lo stesso appezzamento il richiedente presenti due domande (per esempio una per la tipologia A e una per la tipologia D) le stesse saranno istruite entrambe con esito negativo e considerate entrambe non ammissibili a finanziamento.

Tutti i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale.

Tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che danno diritto all'accesso agli aiuti previsti dalla presente misura devono essere posseduti, a pena di esclusione dal finanziamento, alla data di presentazione della domanda.

Le istanze di ammissione a finanziamento **dovranno essere inoltrate improrogabilmente e a pena di esclusione entro 45 giorni continuativi** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della D.G.R. di approvazione del presente Bando e del Bando stesso sul sito web dedicato al P.S.R. Abruzzo 2007/2013 (<http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/>).

Entro il termine perentorio di 15 giorni continuativi decorrenti dalla scadenza del termine per l'inoltro delle domande sul portale S.I.A.N., a pena di esclusione dal finanziamento, il richiedente o il soggetto accreditato provvederà a spedire a mezzo Raccomandata Postale A.R. o Pacco Celere Postale esclusivamente all'indirizzo Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio - via Catullo 17, PESCARA, copia cartacea dell'istanza con allegata la documentazione necessaria.

Sulla busta devono essere correttamente trascritti i seguenti riferimenti:

“P.S.R. Abruzzo 2007-2013 - Domanda di aiuto per la Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole – Richiedente: Cognome, Nome, Indirizzo - Domanda AGEA n.”

L'inoltro ad altro ufficio o sede dell'Amministrazione Regionale non è considerato valido: in tale ipotesi la domanda si considera non correttamente consegnata e pertanto non ricevibile. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di mancata consegna della documentazione di cui trattasi dovuta a disservizi postali.

Ai fini della dimostrazione della data di presentazione farà fede la data di spedizione della raccomandata / pacco celere desumibile dal timbro postale.

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.



19.1.1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D'AIUTO.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione completa di cui all'elenco che segue in due copie, di cui una in originale e una in copia fotostatica. La copia fotostatica dovrà essere dichiarata conforme all'originale con apposita dicitura apposta su ogni singolo documento, nella quale sia attestato il numero di pagine di cui lo stesso si compone, firmata dal richiedente.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui all'elenco che segue comporta l'archiviazione della domanda, che è considerata non ricevibile.

1. Indice degli allegati alla domanda.
2. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.
3. Documentazione attestante la proprietà delle particelle interessate dagli interventi o il diritto di disporre delle stesse per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno.

In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà e qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, tale documentazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge.

I contratti, le concessioni ecc. dovranno essere in regola con le norme relative alla registrazione. Gli atti non registrati sono considerati, nell'ambito del presente bando, non idonei alla dimostrazione del diritto di disporre delle aree interessate dagli interventi: le istanze corredate da atti non in regola con le norme sulla registrazione saranno archiviate e l'istruttoria sarà conclusa con pronuncia di “domanda non ricevibile”.

N.B.: non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.

4. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente il finanziamento, contenente l'indicazione della data di nascita dei singoli soci in caso di forme associative, o dei singoli componenti l'organo deputato ad approvare la presentazione della domanda nel caso di Enti Pubblici e Consorzi.

5. Per gli imprenditori agricoli dichiarazione attestante l'avvenuto riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o, nel caso di riconoscimento non ancora avvenuto alla data di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento, copia dell'istanza inoltrata al soggetto competente in materia.

6. Progetto definitivo/esecutivo secondo le definizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici. Il progetto deve essere predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione di Dottore Forestale o Dottore Agronomo per gli interventi afferenti alle tipologie A, B e C, caratterizzati da complessità di progettazione e netta prevalenza delle funzioni di carattere ambientale; per la tipologia D (BPPM), che si caratterizza per una maggiore rilevanza della funzione produttiva e per la minore complessità di progettazione e realizzazione, il progetto potrà essere redatto e sottoscritto anche da tecnici abilitati all'esercizio della professione di Perito Agrario qualora interessi superfici facenti parte di aziende agricole di dimensioni, in termini di superficie totale e secondo quanto desumibile



dalle rilevazioni statistiche ufficiali relative al territorio della Regione Abruzzo, piccole o medie.

Il progetto deve essere sempre composto, a pena di inammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, dagli elaborati di seguito elencati, tutti a firma del progettista e sottoscritti dal richiedente.

A. Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.

- a) Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.).
- b) Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
- c) Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
- d) Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico.
- e) Inquadramento geo-pedologico, compresi per quanto riguarda la tipologia D) i risultati delle analisi del suolo.
- f) Caratteri morfologici e dati topografici.
- g) Vegetazione reale e potenziale.
- h) Obiettivi dell'intervento, con indicazione del trattamento, del turno ipotizzabile, dei prodotti ricavabili.
- i) Scelta delle specie, da motivare dettagliatamente sulla base delle esigenze ecologiche delle stesse.
- j) Scelta del modulo colturale (tipo, sesto di impianto, mescolanza, consociazioni con specie arbustive, ecc.).
- k) Caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare (tipologia, età, provenienza, ecc.).
- l) Descrizione analitica delle operazioni di impianto (preparazione del terreno, messa a dimora delle piante, protezione dell'impianto, ecc.) per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
- m) Descrizione analitica delle operazioni relative alle cure colturali post-impianto (risarcimento delle fallanze, modalità e frequenza delle operazioni di controllo delle infestanti, lavorazioni, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, sfolli, ecc.) per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
- n) Evoluzione attesa dell'impianto con stima delle produzioni eventualmente ottenibili in sede di diradamento e di tagli di utilizzazione.
- o) Descrizione analitica dei lavori inerenti investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite, ivi compresa la dimostrazione della



disponibilità dei mezzi tecnici da impiegare e del personale idoneo da utilizzarsi in funzione delle diverse tipologie di lavoro.

- p) Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di impianto e delle cure colturali post-impianto.
- q) Particolari costruttivi delle opere previste (p.es.: recinzioni o protezioni individuali; viabilità - sviluppo planimetrico, profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni tipo e disegni delle opere d'arte, ecc. – impianti irrigui fissi; ecc.).
- r) Calcolo del punteggio proposto per il progetto.

B. Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.

C. Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate.

D. Cartografia, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento. Non sono ammesse cartografie diverse da quelle indicate.

E. Planimetria stato futuro in scala idonea, con l'indicazione degli interventi previsti distinti in base alle tipologie ammissibili. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento, dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate;

F. Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto previsto per le singole tipologie di intervento (**Allegato 9**), nel quale dovranno essere specificati eventuali acquisti e i lavori la cui esecuzione è da attribuire al beneficiario (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite). Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non potranno essere considerate ammissibili a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, verranno in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli impianti: gli stessi dovranno essere oggetto di apposita prescrizione e dovranno essere realizzati con oneri a completo carico del beneficiario.

G. Piano di coltura e conservazione degli impianti e delle opere accessorie, completo di computo metrico estimativo delle cure colturali da effettuarsi nei primi cinque anni dall'impianto, redatto secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento, valido per l'intero periodo di impegno e nel quale siano indicate e descritte nel dettaglio, per ognuna delle annualità di impegno, le operazioni di cura e manutenzione degli impianti che il beneficiario è obbligato a porre in atto.

7. Documentazione attestante l'avvenuta attivazione, nei casi previsti, delle procedure di cui alle normative sulla Valutazione di Incidenza.

Per le **istanze presentate dagli enti pubblici** dovranno inoltre essere allegati:



- a) Atto di nomina del RUP;
- b) Atto di incarico per la progettazione;
- c) Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente.

Le **persone giuridiche di diritto pubblico** devono inoltre presentare, per le sole istanze ammesse a finanziamento e prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo. Questo deve necessariamente contenere:

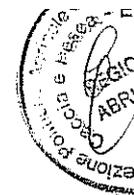
- a) Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto;
- b) Indicazione delle eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;
- c) Piani relativi alla Sicurezza, ove necessari sulla base delle norme vigenti;
- d) Dichiarazione del RUP di approvazione del progetto esecutivo.

I **sogetti aventi caratteristiche di forma associativa** (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione relativa ai punti precedenti (con esclusione di quanto previsto per gli enti pubblici ad eccezione del punto **c**) dell'elenco di cui sopra), dovranno produrre:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
- b) copia conforme della delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
- c) copia conforme dell'atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.
- d) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
- e) autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A..

Qualora parte della documentazione amministrativa richiesta, fatta eccezione per quella progettuale, sia già stata depositata in sede di costituzione del fascicolo aziendale, la stessa potrà non essere allegata alla domanda. In tal caso il soggetto deputato alla tenuta del fascicolo aziendale dovrà rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'elenco dei documenti non prodotti in quanto inseriti nel fascicolo e la conformità degli stessi a quanto richiesto dal presente bando.

Qualora parte della documentazione elencata sia già in possesso dell'Amministrazione e in corso di validità, la stessa non dovrà essere nuovamente prodotta. In tal caso la circostanza deve essere espressamente riportata nell'indice di cui al punto 1, con indicazione dell'Ufficio presso il quale è detenuta.



Nel caso di ammissione a finanziamento dell'istanza, prima dell'inizio dei lavori ed entro il termine concesso per l'avvio degli stessi i beneficiari sono tenuti a produrre il progetto esecutivo degli interventi, integrato e modificato sulla base delle risultanze dell'istruttoria, corredato da tutti i nulla osta e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di lavori da eseguire.

19.2 ISTRUTTORIA: ARTICOLAZIONE

L'istruttoria delle istanze presentate sarà condotta nei modi e nei tempi di seguito indicati e si articolerà nelle seguenti fasi:

FASE 1 – Verifica di ricevibilità.

FASE 2 – Valutazione delle istanze.

FASE 3 – Conclusione dell'istruttoria.

FASE 4 – Elaborazione delle graduatorie e concessione.

Il procedimento di istruttoria si intende avviato nel momento in cui la domanda di ammissione a finanziamento è assegnata per l'istruttoria all'ufficio competente. L'avvio del procedimento è comunicato ai richiedenti secondo le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

19.3 FASE 1 - VERIFICA DI RICEVIBILITÀ

La verifica di ricevibilità è volta ad accertare che il richiedente abbia rispettato le modalità di trasmissione dell'istanza e che la documentazione ricevuta sia completa e conforme. La domanda è considerata ricevibile quando sono pienamente rispettati i seguenti requisiti:

- a) presentazione nei termini previsti;
- b) presenza della firma;
- c) presenza di valido documento di identità del firmatario;
- d) presenza della documentazione prescritta (paragrafo 19.1.1.).

Il tecnico incaricato della verifica redige la lista di controllo (check-list) relativa a ciascuna istanza di finanziamento assegnata, esprimendo il parere in ordine alla ricevibilità della domanda in funzione dei requisiti sopra esposti.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporta la pronuncia di non ricevibilità, con conseguente esclusione della domanda dal finanziamento.

Per le istanze esaminate con esito negativo, il Responsabile del Procedimento provvederà ad attivare, mediante comunicazione scritta da notificare all'interessato con telefax, raccomandata A/R, notifica a mano o PEC (Posta Elettronica Certificata) le procedure di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i..

La decisione in merito alle eventuali controdeduzioni, osservazioni ed integrazioni inoltrate dal richiedente in esito alla comunicazione di cui sopra, per la quale è competente il Responsabile del Procedimento, dovrà comunque essere assunta entro i termini di conclusione della presente fase del procedimento al netto del periodo di sospensione previsto dalla normativa sopra richiamata.

19.4 FASE 2 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione è effettuata al fine di selezionare le istanze mediante: verifica della validità e conformità della documentazione prodotta dal richiedente; verifica



della sussistenza dei requisiti di ammissibilità; determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo; attribuzione dei punteggi dettagliati nei criteri di selezione.

La procedura di valutazione delle istanze consta degli adempimenti di seguito elencati.

- A) Verifica dei requisiti di ammissibilità.
- B) Verifica della validità e della conformità della documentazione allegata alla domanda.
- C) Verifica e validazione delle particelle catastali.
- D) Sopralluogo *in situ*.
- E) Verifica e validazione del progetto esecutivo e del computo metrico estimativo.
- F) Attribuzione dei punteggi.
- G) Redazione del Verbale di Istruttoria e Valutazione.

La domanda può essere dichiarata non ammissibile a contributo in esito a uno qualsiasi degli adempimenti sopra elencati. In tal caso, per le istanze esaminate con esito negativo il Responsabile del Procedimento provvederà ad attivare, mediante comunicazione scritta a firma del Responsabile del Procedimento da notificare all'interessato con telefax, raccomandata A/R, notifica a mano o PEC (Posta Elettronica Certificata) le procedure di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i..

19.4.1 VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

La verifica è effettuata sulla base degli adempimenti di seguito elencati:

- A) verifica, in base alle norme vigenti, della sussistenza e della conformità dei requisiti oggettivi e soggettivi e delle condizioni di accesso al finanziamento;
- B) verifica della documentazione allegata all'istanza in ordine alla validità e alla conformità della stessa, ivi compreso il controllo a campione (almeno 20% del totale) sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- C) verifica dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che lo stesso ha realizzato a partire dall'anno 2000. L'affidabilità del richiedente è valutata in riferimento alla condotta dello stesso nella realizzazione di altre operazioni ammesse a finanziamento con fondi di derivazione comunitaria. Il richiedente è considerato inaffidabile, e di conseguenza la domanda è istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente, nel periodo compreso fra il 01.01.2000 e la data di presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate con Fondi Europei;
 - b) al richiedente, che ha indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stata contestata e richiesta formalmente la restituzione delle somme indebitamente percepite ovvero lo stesso risulta iscritto nel registro debitori dell'Organismo Pagatore;



- c) il richiedente non ha ancora restituito le somme indebitamente percepite né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.

19.4.2 VERIFICA DELLA VALIDITÀ E DELLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA.

Consiste nella verifica puntuale della validità ed adeguatezza di tutta la documentazione allegata alla domanda di finanziamento, così come descritta al paragrafo 19.1.1.

In questa sede particolare attenzione dovrà essere prestata alla documentazione progettuale sia in relazione alla figura professionale che ha redatto e sottoscritto il progetto sia ai contenuti del progetto, che devono possedere il requisito dell'esecutività al netto delle prescrizioni e delle modifiche apportate in sede di istruttoria.

Il requisito dell'esecutività sussiste nel caso in cui la documentazione progettuale abbia contenuti tali da consentire all'esecutore delle opere previste la loro corretta esecuzione con le sole indicazioni di dettaglio fornite dalla direzione lavori, nonché la corretta esecuzione degli interventi di cura e conservazione dell'impianto realizzato.

19.4.3 VERIFICA E VALIDAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI.

Il Tecnico Istruttore, avvalendosi delle funzionalità presenti sul portale SIAN nonché di qualunque altra informazione o documentazione utile allo scopo, analizza e valida le particelle catastali sulle quali insiste l'intervento proposto.

L'analisi delle particelle verte principalmente sulla congruità delle superfici proposte sia in ordine alle superfici effettivamente eleggibili sia in ordine al requisito di accesso alla misura relativo alle qualità dei terreni ammissibili all'imboschimento.

Nel caso si evidenzino anomalie, il tecnico incaricato provvede a rettificare la superficie dell'intervento.

La presenza di eventuali anomalie relative alle particelle, qualora i limiti minimi di superficie previsti siano comunque raggiunti, non determina l'inammissibilità dell'istanza. La domanda è invece considerata non ammissibile a finanziamento se, a seguito delle rettifiche apportate in sede di verifica, la superficie considerata utile ai fini dell'intervento risulti inferiore alle superficie minima ammissibile.

19.4.4 SOPRALLUOGO PREVENTIVO.

Nell'ambito di questa fase del procedimento potrà essere eseguito apposito sopralluogo sui luoghi oggetto dell'intervento, in presenza del richiedente o di suo delegato, al fine di esaminare lo stato dei luoghi e di valutare la fattibilità tecnica del progetto allegato alla domanda di finanziamento.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito per le sole istanze riguardanti particelle o appezzamenti per i quali il solo esame condotto tramite SIAN sia considerato non sufficiente a condurre le verifiche necessarie o comunque a determinarne le caratteristiche relativamente agli aspetti che assumono rilevanza ai fini dell'istruttoria della domanda di aiuto.



Il Responsabile del Procedimento informa il richiedente della data del sopralluogo, al quale può partecipare anche un soggetto diverso dal richiedente purché munito di delega scritta, nonché il tecnico progettista.

Alla conclusione del sopralluogo è redatto su apposito modulo un verbale in duplice copia, che è controfirmato dal richiedente e del quale quest'ultimo riceve copia.

19.4.5 VERIFICA E VALIDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

Il tecnico istruttore, anche sulla base delle risultanze dei precedenti adempimenti, analizza e verifica le singole voci inserite nel computo metrico estimativo di progetto. La verifica riguarda sia la congruità delle quantità e dei prezzi applicati sia l'eleggibilità delle operazioni con riferimento alle specifiche di cui al presente bando, provvedendo ad apportare le modifiche ritenute necessarie sia alle quantità sia ai relativi importi.

In sede di verifica e validazione il tecnico istruttore potrà apportare ai computi metrici estimativi esclusivamente modifiche in diminuzione rispetto alle quantità ed agli importi proposti: voci di costo che riguardino operazioni ritenute necessarie per la buona riuscita dell'intervento ma non previste nel computo metrico potranno essere oggetto solo di specifiche prescrizioni, la cui attuazione resta totalmente a carico del beneficiario. Le eventuali modifiche devono in ogni caso essere sorrette da adeguate motivazioni.

19.4.6 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

Il tecnico istruttore, sulla base della documentazione allegata all'istanza e dei risultati delle verifiche di cui agli adempimenti precedenti stabilisce il punteggio da attribuire ai singoli parametri e quindi alla domanda di finanziamento.

19.4.7 GESTIONE DEGLI ERRORI PALESI

Gli errori palesi presenti nella domanda di aiuto e nella documentazione alla stessa allegata, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 65/2011, possono essere corretti in qualsiasi momento dell'istruttoria. Si considerano sanabili:

- a) gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato, ecc.);
- b) gli errori dovuti a incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, eventualmente risultanti da verifiche di coerenza (errori aritmetici, discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda, discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa, ecc.).

Gli errori sanabili possono essere corretti:

- A) su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione. La domanda di correzione, nella quale il richiedente evidenzia gli errori e fornisce tutti gli elementi utili a sanarli, può essere presentata entro e non oltre 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data ultima utile per la presentazione della domanda cartacea e costituisce parte integrante della domanda di aiuto;
- B) su impulso dell'ufficio competente per l'istruttoria che, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato i chiarimenti e le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali per la presentazione delle correzioni, che non possono in ogni caso



essere superiori a dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione.

Il tecnico incaricato provvede alla correzione degli errori palesi. Di tali correzioni deve essere dato atto in sede di redazione del verbale di istruttoria, che deve anche riportare la data in cui è stata effettuata detta correzione.

Qualora gli errori palesi non siano sanati nei termini sopra stabiliti la domanda non è più sanabile e l'istruttoria è condotta sulla base dei dati e delle informazioni in essa contenuti.

Non sono considerati errori sanabili:

- a) la presentazione fuori termine della domanda;
- b) l'errata o mancata indicazione del CAA o altro soggetto autorizzato dalla Regione;
- c) la mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda di aiuto;
- d) l'assenza di copia del documento di identità del richiedente;
- e) la mancata o incompleta presentazione dei documenti essenziali, come individuati al paragrafo 19.1.1.

In questi casi il Responsabile del Procedimento pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

19.5 FASE 3 - CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA.

Il Responsabile del Procedimento, apponendo la propria firma in calce al verbale di istruttoria redatto e sottoscritto dal tecnico incaricato, valida la corretta gestione dell'istruttoria stessa ed approva la valutazione dell'istanza condotta da quest'ultimo.

Per le istanze esaminate con esito negativo in attuazione della Fase 2 il Responsabile del Procedimento provvede ad attivare, mediante comunicazione scritta da notificare all'interessato con le modalità già esposte, le procedure di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

Le istanze di riesame pervenute entro i termini stabiliti dall'articolo 10/bis della L. 241/90 e s.m.i. saranno valutate da apposita commissione composta dal Dirigente del Servizio Foreste o suo delegato, dal tecnico che ha condotto l'istruttoria e dal funzionario referente della misura 223. Delle attività della Commissione è redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti la commissione. Le istanze di riesame pervenute oltre i termini stabiliti dall'articolo 10/bis della L. 241/90 e s.m.i. sono considerate non ricevibili e pertanto archiviate senza essere valutate dalla Commissione, con conseguente conferma degli esiti dell'istruttoria.

La Fase 3 si conclude con la predisposizione, a cura del Responsabile del Procedimento, di due elenchi:

Elenco A - istanze ammissibili a finanziamento, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda; cognome e nome o ragione sociale del richiedente; partita IVA o Codice Fiscale; indirizzo del richiedente; tipologia di intervento; superficie ammissibile a finanziamento (ha); localizzazione dell'intervento (comune e provincia); importo del contributo ammesso per l'impianto; importo dei premi ammessi per la manutenzione distinti per annualità



dal primo al quinto anno; importo totale dei premi per manutenzione; importo complessivo del contributo concedibile; punteggio attribuito alla domanda.

Elenco B - istanze non ammissibili a finanziamento, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda; cognome e nome o ragione sociale del richiedente; partita IVA o Codice Fiscale; indirizzo del richiedente; tipologia di intervento; localizzazione dell'intervento (Comune e Provincia); importo del contributo richiesto per l'impianto; importo richiesto per le manutenzioni; sintesi delle motivazioni per cui l'istanza non è ritenuta ammissibile a finanziamento.

Agli elenchi di cui sopra dovranno essere allegati in copia i verbali – check list di tutte le istanze.

Per le istanze inserite nell'elenco B, nell'apposita sezione del verbale - check list dovranno essere esplicitate analiticamente le motivazioni alla base della proposta di non ammissibilità a finanziamento, evidenziando le motivazioni sulla base delle quali non sono state accolte le eventuali controdeduzioni e/o osservazioni prodotte dal richiedente in sede di partecipazione al procedimento amministrativo.

19.6 FASE 4 – ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE E AUTORIZZAZIONE.

Entro i 10 giorni successivi al ricevimento dei documenti di cui alla Fase 3 il Servizio Politiche Forestali predisporrà:

- A) la graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammesse a finanziamento;
- B) la graduatoria delle istanze istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi;
- C) l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili.

Le graduatorie e gli elenchi di cui sopra saranno quindi approvati con Determinazione Dirigenziale, che verrà pubblicata sul BURA.

Successivamente all'approvazione delle graduatorie e degli elenchi di cui sopra saranno emanati i singoli provvedimenti di concessione del finanziamento, che verranno notificati alle ditte beneficiarie mediante telefax, raccomandata A/R, notifica a mano o PEC (Posta Elettronica Certificata), completi delle eventuali prescrizioni o di copia dei documenti dove le stesse sono contenute.



19.6.1 AVVIO E DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. , la data di inizio e la durata delle varie fasi del procedimento di istruttoria e ammissione a finanziamento sono individuati nella tabella che segue.

Oggetto del Procedimento	Data di avvio <i>(giorno da data di pubblicazione del bando sul sito web del PSR Abruzzo)</i>	Tempo (giorni)	Atto conclusivo
Presentazione Domande di Aiuto su portale SIAN	Giorno successivo	45 consecutivi	Rilascio
Spedizione copia cartacea domanda e allegati	46° giorno	15 consecutivi	
ISTRUTTORIA (FASI 1, 2 e 3)	62° giorno	90 consecutivi	Predisposizione elenchi
FASE 4 – Elaborazione delle graduatorie	153° giorno	10 consecutivi	Determinazione Dirigenziale
Approvazione provvedimenti di ammissione a finanziamento	164° giorno	10 consecutivi	Determinazione Dirigenziale

N.B.: I tempi indicati nella tabella sono da considerare al netto del periodo di sospensione previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. per l’attivazione e la conclusione delle procedure che garantiscono la partecipazione dei richiedenti al procedimento.

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.



20 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

20.1 AVVIO DEI LAVORI

Perentoriamente entro 120 giorni dalla data della notifica di ammissione a finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso, i titolari delle istanze utilmente collocate in graduatoria dovranno:

1. acquisire e far pervenire all'Ufficio competente la documentazione relativa al rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie;
2. dare avvio ai lavori e comunicarne l'inizio.

E' ammessa, anche per i richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi, la possibilità di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio. Tale possibilità sussiste anche per i richiedenti che diano avvio ai lavori, in esecuzione del progetto allegato alla domanda di aiuto, dopo aver presentato la domanda e senza attendere la conclusione dell'istruttoria.

In tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere in caso di ammissione a finanziamento, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente bando.

La comunicazione di inizio lavori dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data di inizio degli stessi e dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) nominativo del beneficiario;
- b) localizzazione dell'intervento (comune, provincia, località);
- c) numero di domanda AGEA;
- d) nominativo del direttore dei lavori.

Alla stessa dovrà essere allegata apposita dichiarazione del direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento.

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata al Servizio Politiche Forestali per gli adempimenti di competenza, ivi compresi quelli relativi alla necessaria sorveglianza sulla corretta esecuzione degli interventi.

Per gli Enti Pubblici è considerato equivalente all'avvio dei lavori l'avvio delle procedure per l'individuazione del contraente, che dovrà in ogni caso essere oggetto di apposita comunicazione corredata da copia dei pertinenti atti.

Gli Enti dovranno comunque provvedere a comunicare, con le modalità sopra descritte, l'effettivo avvio dei lavori a conclusione delle procedure di affidamento.

La mancata o la tardiva comunicazione di inizio lavori costituirà motivo di decadenza e revoca del finanziamento.

Solo in caso di documentata impossibilità a dare avvio ai lavori per cause non dipendenti dal richiedente, su istanza di quest'ultimo da prodursi almeno 10 giorni prima dei termini di cui sopra al Servizio Politiche Forestali, potrà essere concessa un'unica proroga per un periodo massimo di sessanta giorni a decorrere dal termine già fissato per l'avvio dei lavori.

Tale periodo è elevato per gli Enti Pubblici e per motivate esigenze derivanti dall'attuazione delle procedure relative all'affidamento dei lavori fino ad un massimo di 120 giorni.



Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra il Responsabile del Procedimento provvede ad avviare il procedimento di revoca del finanziamento.

La concessione della proroga per l'avvio dei lavori non incide sui termini per l'esecuzione degli stessi, che rimangono quelli fissati nel presente bando.

Le risorse che si dovessero rendere disponibili a causa delle revoche disposte per inadempienza del beneficiario verranno utilizzate, ove ne ricorreranno le condizioni, per lo scorrimento della graduatoria.

20.2 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere conclusi entro e non oltre mesi dodici dalla data di notifica dell'ammissione a finanziamento.

Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

Entro lo stesso termine devono essere inoltrate le relative domande di pagamento tramite portale SIAN. Eventuali ritardi nella conclusione dei lavori e/o nell'inoltro delle domande di pagamento determinano l'applicazione di apposite sanzioni e riduzioni.

La copia cartacea della domanda di pagamento, corredata dalla documentazione comprovante l'esecuzione dei lavori e l'effettuazione delle spese sostenute, dovrà pervenire entro i cinque giorni lavorativi successivi, decorrenti dalla data di rilascio della domanda su portale SIAN, al Servizio Politiche Forestali.

I termini di cui sopra sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale o proroghe individuali autorizzate dal Responsabile di Misura, ove compatibili con la necessità di rispettare i termini stabiliti per l'attuazione della misura e comunque per un periodo massimo non superiore a mesi sei.

20.3 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora nel corso dei lavori si verificano documentate circostanze impreviste ed imprevedibili tali da comportare variazioni al progetto approvato, dovrà essere presentato al Servizio Politiche Forestali apposito progetto di variante. Il progetto, da presentarsi in duplice copia di cui una originale, dovrà contenere un quadro di raffronto, e ad esso dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o in integrazione a quella già approvata.

Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie di cui al paragrafo 19.6. Pertanto eventuali perizie di variante presentate in data antecedente saranno archiviate.

L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata con le stesse modalità previste per il progetto originale.

Sono da considerare varianti in corso d'opera tutti i cambiamenti al progetto che comportino modifiche non di dettaglio agli interventi approvati in sede di istruttoria e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Tali varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- b) cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;



- c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
- d) modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, se motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili in sede di progettazione esecutiva.

Non sono ritenute varianti in corso d’opera, e non richiedono quindi l’approvazione preventiva:

- a) modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo;
- b) cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

In ogni caso il progetto di variante dovrà assicurare:

- a) l’immodificabilità in aumento dell’importo del finanziamento;
- b) il mantenimento degli obiettivi di progetto approvati;
- c) il rispetto dei limiti temporali imposti.

Varianti che comportino un aumento del costo complessivo dell’intervento potranno essere ammesse solo se accompagnate da dichiarazione del beneficiario con la quale lo stesso si impegna alla completa realizzazione delle opere previste a propria cura e spese, fermo restando l’importo del finanziamento concesso.

Non potranno costituire oggetto di variante opere che non sono state ammesse nel progetto già finanziato.

Entro i 45 giorni dalla ricezione del progetto di variante il Responsabile del Procedimento, a seguito di esame dell’istanza, trasmette il verbale istruttorio di variante, recante la proposta di approvazione o di rigetto dell’iniziativa, al Servizio Politiche Forestali per le determinazioni di competenza. Il provvedimento di approvazione o rigetto sarà notificato al richiedente con le modalità già descritte in precedenza.

20.4 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPAZIONE PER AVVIO DEI LAVORI.

Ai sensi dell’art. 56 del regolamento 1974/2006 e delle disposizioni contenute nel P.S.R. Abruzzo vigente, nell’ambito della misura 223 possono essere concesse anticipazioni per inizio lavori entro il limite massimo del 20% del contributo pubblico ammesso a finanziamento.

L’importo liquidabile come anticipo è concesso, per quanto concerne la presente misura, alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:

- a) l’anticipazione è concessa sia ai beneficiari privati sia ai beneficiari pubblici;
- b) l’anticipazione è concessa solo per interventi aventi diritto ad un contributo per i costi di impianto pari o superiore ad € 30.000,00;
- c) l’importo dell’anticipazione per inizio lavori è limitato al 20% dell’aiuto pubblico all’investimento, e pertanto sono considerate le sole spese inerenti la realizzazione degli impianti al netto delle cure colturali;
- d) la liquidazione dell’anticipazione è, nel caso di beneficiari privati, subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110% dell’importo anticipato;



- e) per la liquidazione dell'anticipazione a Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico è ritenuto equivalente alla predetta garanzia un atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato (Regolamento di Esecuzione (UE) 679/2011 art. 56 comma 2).

I beneficiari devono richiedere il pagamento dell'anticipazione con apposita domanda da inoltrare all'AGEA tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.

Entro i successivi 10 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di rilascio dell'apposita istanza inoltrata tramite il portale SIAN, deve essere presentata al Servizio Politiche Forestali la seguente documentazione:

- a) copia della domanda trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta;
- b) garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del 10% a favore dell'Organismo Pagatore (beneficiari privati);
- c) nel caso di beneficiari pubblici (Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico) la garanzia di cui al precedente punto può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato;
- d) dichiarazione di inizio lavori e/o degli acquisti sottoscritta dal beneficiario con indicazione della data di inizio degli stessi.

In applicazione al Regolamento di Esecuzione (UE) 679/2011, la garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.

20.5 DOMANDA DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Per interventi aventi diritto ad un contributo per i costi di impianto pari o superiore ad € 30.000,00 il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto per S.A.L., il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non può superare il 70% del contributo concesso per l'investimento. Nel caso di Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico tale percentuale è elevata al 90%, sempre comprensiva dell'eventuale anticipazione erogata.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate e dei relativi costi ammessi.

I beneficiari devono richiedere il pagamento dell'anticipazione per SAL con apposita domanda da inoltrare all'AGEA tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.

Entro i successivi 10 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di rilascio dell'apposita istanza inoltrata tramite il portale SIAN, deve essere presentata al Servizio Politiche Forestali la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda di pagamento per S.A.L. trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta;



- b. Documentazione probatoria delle spese effettivamente sostenute;
- c. Contabilità inerente lo Stato d'avanzamento lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:
 - 1. libretto delle misure;
 - 2. prospetto di raffronto fra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 - 3. relazione che descriva i lavori eseguiti;
 - 4. cartografia in scala idonea (almeno 1:10.000) con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista.

Nel caso di Enti Pubblici e di soggetti aventi natura associativa dovranno essere allegate le copie conformi all'originale degli atti di approvazione dello stato d'avanzamento dei lavori.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività.

I controlli amministrativi, delle domande di acconto consistono nella verifica:

- a) della documentazione presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare l'acconto del contributo;
- b) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- c) dell'ammissibilità e dell'eleggibilità delle spese oggetto di domanda;
- d) della conformità delle realizzazioni con quanto approvato.

La Regione si riserva di effettuare appositi sopralluoghi sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

20.6 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'IMPIANTO (STATO FINALE LAVORI).

Conclusi i lavori il Beneficiario dovrà inviare all'Ufficio competente la comunicazione di fine lavori.

Entro il termine ultimo previsto per l'attuazione dell'intervento dovrà essere inoltrata, su portale SIAN, la domanda di pagamento del contributo spettante. Alla copia cartacea della stessa, da far pervenire al Servizio Politiche Forestali entro 10 giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza dei termini concessi per l'esecuzione dell'intervento, dovrà essere allegata la contabilità relativa allo Stato Finale Lavori, redatta dal Direttore dei Lavori secondo le forme previste per la contabilità dei lavori pubblici. Dovranno inoltre essere allegati:

- a. dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori nella quale si attesta *“che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione ed a quelli finali, ivi compresa la relativa contabilità, che le quantità relative*



alle diverse categorie di opere sono state dallo stesso rilevate e corrispondono a quanto riportato negli elaborati finali”;

- b. documentazione contabile attestante l'avvenuta effettuazione delle spese rendicontate;
- c. attestazione del fornitore sulla provenienza del materiale vegetale utilizzato;
- d. dichiarazione sostitutiva a firma autenticata resa dal beneficiario attestante che per l'esecuzione delle opere la ditta non ha beneficiato di altri interventi contributivi o crediti da parte dello Stato, della Regione e della Comunità Europea.

L'accertamento dei lavori verrà eseguito da uffici o comunque da tecnici diversi da quelli incaricati dell'istruttoria.

Le domande di erogazione del saldo finale sono sottoposte ai controlli, documentali e *in situ*, necessari per la verifica:

- a) della realizzazione delle opere, della fornitura dei prodotti e/o servizi cofinanziati;
- b) dell'ammissibilità e dell'eleggibilità delle spese oggetto di domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto o di variante;
- d) della documentazione presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo.

Nell'ambito dei controlli di cui sopra è effettuato almeno un sopralluogo, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. (CE) n. 65/2011.

Il sopralluogo è effettuato sul 100% delle istanze prima del pagamento del saldo; in caso di una sola visita, essa va effettuata prima del pagamento del saldo finale. La visita *in situ* è volta ad accertare l'effettiva realizzazione dell'investimento in maniera conforme al progetto approvato e ad esaminare la contabilità del beneficiario.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica, le misure e le riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità, sono registrati su apposite checklist e/o verbali, che vengono registrate su portale SIAN e conservate nel fascicolo della corrispondente domanda di aiuto/pagamento.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata dalla documentazione giustificativa.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, si provvede all'elaborazione del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, riportante l'esplicita proposta di liquidazione del contributo. Il verbale redatto a seguito delle procedure di cui al presente paragrafo è inviato al beneficiario per le eventuali osservazioni.

20.7 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE

Le istanze di liquidazione del contributo previsto per la manutenzione degli impianti dovranno essere inoltrate con le modalità che verranno definite da



Regione Abruzzo e AGEA e rese note ai beneficiari in tempo utile affinché gli stessi possano provvedere ai necessari adempimenti.

Alla copia cartacea dell'istanza, da inoltrarsi al Servizio Politiche Forestali entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza dei termini fissata nelle apposite circolari emanate da AGEA per le diverse annualità, dovrà comunque sempre essere allegata una dichiarazione del richiedente attestante l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto e il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda iniziale.

20.8 PENALITÀ PER RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini previsti nel presente bando e, per i periodi successivi, entro i termini che verranno di volta in volta stabiliti. Nel caso in cui i termini stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

In tema di riduzioni ed esclusioni si applicano le norme e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti nel momento in cui le inadempienze e/o le violazioni sono accertate.

21 CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti. Di seguito vengono descritti, per ogni fase di attuazione della misura, i controlli e le verifiche da effettuare. Al termine di ogni controllo eseguito in una qualsiasi fase, il funzionario addetto al controllo medesimo è tenuto a redigere un apposito verbale.

21.1 FASE ISTRUTTORIA

- A) Controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate, per verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata.
- B) Visita *in situ* sulle istanze in regola con la documentazione amministrativa al fine di verificare, ove ciò non sia possibile con altri mezzi, le risultanze progettuali e lo stato dei luoghi ante-intervento, salvo diversa disposizione del Servizio Politiche Forestali.
- C) Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti in attuazione delle norme vigenti sull'autocertificazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel manuale delle procedure e dei controlli vigente al momento di attuazione degli adempimenti previsti.

21.2 FASE DI CONTROLLO PRIMA DEI PAGAMENTI

- A) Controllo documentale sul 100% delle richieste di pagamento, per verificare la completezza di tutta la documentazione allegata e la validità della stessa.
- B) Controllo in situ sul 100% delle richieste di pagamento del contributo per l'impianto mediante sopralluogo volto ad accertare l'effettiva realizzazione dei lavori approvati (esistenza fisica dell'investimento) e la rispondenza qualitativa e quantitativa degli stessi al progetto approvato.



23 ALLEGATI

23.1 ALLEGATO 1: INDICE DI BOSCOITÀ DEI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO²

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Abbateggio	797,03	1.571,00	50,73%
Acciano	1.896,88	3.236,00	58,62%
Aielli	840,53	3.470,00	24,22%
Alanno	2.077,04	3.251,00	63,89%
Alba Adriatica	20,50	950,00	2,16%
Alfedena	3.013,69	4.027,00	74,84%
Altino	366,38	1.523,00	24,06%
Ancarano	144,80	1.441,00	10,05%
Anversa degli Abruzzi	2.440,83	3.178,00	76,80%
Archi	945,59	2.818,00	33,56%
Ari	269,18	1.126,00	23,91%
Arielli	194,91	1.151,00	16,93%
Arsita	1.627,32	3.404,00	47,81%
Ateleta	2.821,33	4.169,00	67,67%
Atessa	1.262,04	11.143,00	11,33%
Atri	1.070,10	9.144,00	11,70%
Avezzano	998,73	10.404,00	9,60%
Balsorano	4.477,77	5.801,00	77,19%
Barete	1.215,30	2.433,00	49,95%
Barisciano	1.796,88	7.856,00	22,87%
Barrea	4.047,60	8.696,00	46,55%
Basciano	396,40	1.864,00	21,27%
Bellante	376,20	4.988,00	7,54%
Bisegna	3.648,17	4.615,00	79,05%
Bisenti	845,20	3.089,00	27,36%
Bolognano	537,10	1.675,00	32,07%
Bomba	1.021,54	1.813,00	56,35%
Borrello	990,28	1.442,00	68,67%
Brittoli	810,42	1.581,00	51,26%
Bucchianico	467,31	3.805,00	12,28%
Bugnara	1.771,45	2.577,00	68,74%
Bussi sul Tirino	1.773,51	2.629,00	67,46%
Cagnano Amiterno	3.258,28	6.024,00	54,09%
Calascio	505,74	3.984,00	12,69%
Campoli	2.306,36	7.387,00	31,22%
Campo di Giove	2.178,97	3.045,00	71,56%
Campotosto	2.416,26	5.158,00	46,84%
Canistro	1.391,10	1.578,00	88,16%
Canosa Sannita	300,40	1.410,00	21,30%
Cansano	3.494,96	4.021,00	86,92%
Canzano	234,30	1.688,00	13,88%
Capestrano	2.430,59	4.308,00	56,42%
Capistrello	3.493,23	6.085,00	57,41%
Capitignano	2.086,72	3.063,00	68,13%
Caporciano	1.072,78	1.829,00	58,65%
Cappadocia	4.735,82	6.742,00	70,24%
Cappelle sul Tavo	23,30	546,00	4,27%
Caramanico Terme	4.123,95	8.455,00	48,78%

² L'Indice di Boscosità dei Comuni della Regione Abruzzo è stato elaborato da F. Contu a partire dai dati utilizzati per la realizzazione della Carta Tipologico-Forestale dell'Abruzzo, gentilmente forniti dalla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale. Si ringraziano per la cortesia e la disponibilità l'Ing. Domenico Longhi e il Sig. Domenico Collalti.

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Carapelle Calvisio	974,09	1.448,00	67,27%
Carpineto della Nora	1.272,85	2.328,00	54,68%
Carpineto Sinello	1.403,26	2.948,00	47,60%
Carsoli	7.825,86	9.527,00	82,14%
Carunchio	1.819,28	3.239,00	56,17%
Casacanditella	219,85	1.241,00	17,72%
Casalanguida	112,23	1.359,00	8,26%
Casalbordino	327,24	4.590,00	7,13%
Casalincontrada	149,00	1.586,00	9,39%
Casoli	1.408,57	6.667,00	21,13%
Castel Castagna	838,70	1.772,00	47,33%
Castel del Monte	1.733,65	5.783,00	29,98%
Castel di Ieri	895,62	1.879,00	47,66%
Castel di Sangro	4.176,53	8.405,00	49,69%
Castel Frentano	116,35	2.188,00	5,32%
Castelguidone	870,90	1.487,00	58,57%
Castellafiume	2.136,05	2.461,00	86,80%
Castellalto	459,70	3.382,00	13,59%
Castelli	2.958,90	4.973,00	59,50%
Castelvecchio Calvisio	848,63	1.509,00	56,24%
Castelvecchio Subequo	818,20	1.923,00	42,55%
Castiglione a Casauria	646,21	1.665,00	38,81%
Castiglione Messer Marino	2.178,48	4.770,00	45,67%
Castiglione Messer Raimondo	609,90	3.083,00	19,78%
Castilenti	442,24	2.352,00	18,80%
Catignano	211,30	1.704,00	12,40%
Celano	680,72	9.177,00	7,42%
Celenzia sul Trigno	911,79	2.261,00	40,33%
Cellino Attanasio	1.016,60	4.397,00	23,12%
Cepagatti	219,72	3.034,00	7,24%
Cerchio	70,63	2.011,00	3,51%
Cermignano	835,28	2.609,00	32,02%
Chieti	494,59	5.855,00	8,45%
Città S. Angelo	714,02	6.195,00	11,53%
Civita d'Antino	2.006,13	2.911,00	68,92%
Civitaluparella	1.276,03	2.251,00	56,69%
Civitaquana	362,01	2.178,00	16,62%
Civitella Alfedena	2.546,03	2.950,00	86,31%
Civitella Casanova	1.061,09	3.177,00	33,40%
Civitella del Tronto	3.380,35	7.765,00	43,53%
Civitella Messer Raimondo	634,80	1.237,00	51,32%
Civitella Roveto	3.391,15	4.535,00	74,78%
Cocullo	912,56	3.172,00	28,77%
Collarmele	407,54	2.370,00	17,20%
Collecervino	275,38	3.207,00	8,59%
Colledara	660,98	1.986,00	33,28%
Colledimacine	807,77	1.140,00	70,86%
Colledimezzo	633,95	1.106,00	57,32%
Collelongo	4.432,61	5.717,00	77,53%
Collepietro	946,06	1.524,00	62,08%
Colonnella	199,00	2.174,00	9,15%
Controguerra	213,47	2.273,00	9,39%
Corfinio	1.163,52	1.821,00	63,89%
Corropoli	63,55	2.198,00	2,89%
Cortino	4.730,29	6.272,00	75,42%
Corvara	437,35	1.371,00	31,90%
Crecchio	310,00	1.935,00	16,02%



COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Crognaleto	9.819,09	12.418,00	79,07%
Cugnoli	207,08	1.595,00	12,98%
Cupello	160,32	4.801,00	3,34%
Dogliola	557,39	1.164,00	47,89%
Elice	295,86	1.416,00	20,89%
Fagnano Alto	1.694,27	2.448,00	69,21%
Fallo	424,50	599,00	70,87%
Fano Adriano	2.784,95	3.543,00	78,60%
Fara Filiorum Petri	414,22	1.482,00	27,95%
Fara S. Martino	1.739,05	4.365,00	39,84%
Farindola	2.680,96	4.531,00	59,17%
Filetto	352,19	1.358,00	25,93%
Fontecchio	1.392,69	1.689,00	82,46%
Fossa	143,68	863,00	16,65%
Fossacesia	203,24	3.018,00	6,73%
Fraine	1.024,70	1.610,00	63,65%
Francavilla al Mare	118,80	2.300,00	5,17%
Fresagrandinaria	812,47	2.479,00	32,77%
Frisa	75,50	1.136,00	6,65%
Furci	393,58	2.620,00	15,02%
Gagliano Aterno	1.436,06	3.336,00	43,05%
Gamberale	819,26	1.557,00	52,62%
Gessopalena	1.527,92	3.142,00	48,63%
Gioia dei Marsi	3.993,63	6.339,00	63,00%
Gissi	834,30	3.600,00	23,17%
Giuliano Teatino	132,26	999,00	13,24%
Giulianova	57,22	2.733,00	2,09%
Goriano Sicoli	1.189,61	2.177,00	54,64%
Guardiagrele	2.143,17	5.624,00	38,11%
Guilmi	606,33	1.298,00	46,71%
Introdacqua	2.661,39	3.697,00	71,99%
Isola del Gran Sasso d'Italia	4.558,46	8.326,00	54,75%
Lama dei Peligni	1.537,67	3.135,00	49,05%
Lanciano	429,22	6.612,00	6,49%
L'Aquila	19.786,24	46.696,00	42,37%
Lecce nei Marsi	5.519,78	6.598,00	83,66%
Lentella	217,49	1.253,00	17,36%
Lettomanoppello	816,98	1.506,00	54,25%
Lettopalena	1.295,71	2.097,00	61,79%
Liscia	429,73	802,00	53,58%
Loreto Aprutino	566,55	5.955,00	9,51%
Luco nei Marsi	2.312,83	4.459,00	51,87%
Lucoli	5.813,72	10.974,00	52,98%
Magliano de' Marsi	3.602,14	6.796,00	53,00%
Manoppello	805,41	3.948,00	20,40%
Martinsicuro	30,18	1.432,00	2,11%
Massa d'Albe	1.227,23	6.847,00	17,92%
Miglianico	192,04	2.259,00	8,50%
Molina Aterno	415,93	1.184,00	35,13%
Montazzoli	1.700,66	3.922,00	43,36%
Montebello di Bertona	911,29	2.130,00	42,78%
Montebello sul Sangro	302,66	540,00	56,05%
Monteferrante	1.046,24	1.518,00	68,92%
Montefino	401,02	1.847,00	21,71%
Montelapiano	464,73	826,00	56,26%
Montenerodomo	1.409,94	2.998,00	47,03%
Monteodorisio	276,38	2.537,00	10,89%



P.S.R. Abruzzo 2007/2013 – Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” – Bando Pubblico

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Monteale	6.628,39	10.439,00	63,50%
Montesilvano	143,95	2.339,00	6,15%
Montorio al Vomano	2.402,01	5.337,00	45,01%
Morino	4.530,43	5.258,00	86,16%
Morro D'Oro	139,08	2.800,00	4,97%
Mosciano Sant'Angelo	244,35	4.825,00	5,06%
Moscufo	122,44	2.024,00	6,05%
Mozzagrogna	68,03	1.371,00	4,96%
Navelli	2.608,80	4.212,00	61,94%
Nereto	30,51	701,00	4,35%
Nocciano	31,60	1.366,00	2,31%
Notaresco	331,25	3.798,00	8,72%
Ocre	1.270,70	2.354,00	53,98%
Ofena	2.228,06	3.672,00	60,68%
Opi	3.933,13	4.937,00	79,67%
Oricola	850,51	1.840,00	46,22%
Orsogna	675,69	2.526,00	26,75%
Ortona	617,49	7.017,00	8,80%
Ortona dei Marsi	1.597,89	5.266,00	30,34%
Ortucchio	1.005,16	3.562,00	28,22%
Ovindoli	3.139,53	5.884,00	53,36%
Pacentro	4.881,82	7.199,00	67,81%
Paglieta	163,52	3.418,00	4,78%
Palena	5.843,98	9.174,00	63,70%
Palmoli	1.417,74	3.276,00	43,28%
Palombaro	747,07	1.785,00	41,85%
Penna Sant'Andrea	387,84	1.104,00	35,13%
Pennadomo	585,37	1.133,00	51,67%
Pennapedimonte	3.157,51	4.717,00	66,94%
Penne	1.535,76	9.042,00	16,98%
Perano	75,30	623,00	12,09%
Pereto	2.795,03	4.111,00	67,99%
Pescara	227,42	3.362,00	6,76%
Pescasseroli	6.747,65	9.254,00	72,92%
Pescina	522,10	3.751,00	13,92%
Pescocostanzo	2.323,43	5.225,00	44,47%
Pescosansonesco	962,55	1.846,00	52,14%
Pettorano sul Gizio	4.797,74	6.238,00	76,91%
Pianella	84,48	4.684,00	1,80%
Picciano	175,00	743,00	23,55%
Pietracamela	2.424,93	4.432,00	54,71%
Pietraferrazzana	283,61	434,00	65,35%
Pietranico	435,37	1.450,00	30,03%
Pineto	195,07	3.774,00	5,17%
Pizzoferrato	1.684,08	3.085,00	54,59%
Pizzoli	2.420,02	5.611,00	43,13%
Poggio Picenze	512,47	1.162,00	44,10%
Poggiofiorito	116,12	992,00	11,71%
Pollutri	124,61	2.607,00	4,78%
Popoli	1.818,17	3.434,00	52,95%
Prata d'Ansidonia	855,22	1.966,00	43,50%
Pratola Peligna	1.204,81	2.827,00	42,62%
Pretoro	1.835,61	2.608,00	70,38%
Prezza	883,44	1.971,00	44,82%
Quadri	485,40	741,00	65,51%
Raiano	1.462,97	2.910,00	50,27%
Rapino	1.165,97	2.023,00	57,64%



COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Ripa Teatina	158,81	2.000,00	7,94%
Rivisondoli	1.305,49	3.165,00	41,25%
Rocca di Botte	2.064,95	2.977,00	69,36%
Rocca di Cambio	1.383,89	2.762,00	50,10%
Rocca di Mezzo	5.574,28	8.714,00	63,97%
Rocca Pia	1.927,76	4.480,00	43,03%
Rocca San Giovanni	488,87	2.147,00	22,77%
Rocca Santa Maria	4.467,82	6.123,00	72,97%
Roccacasale	1.320,31	1.723,00	76,63%
Roccamontepiano	665,12	1.810,00	36,75%
Roccamorice	1.066,39	2.465,00	43,26%
Roccaraso	2.574,21	4.995,00	51,54%
Roccascalegna	778,88	2.263,00	34,42%
Roccaspinalveti	1.095,23	3.292,00	33,27%
Roio del Sangro	749,49	1.173,00	63,89%
Rosciano	345,07	2.783,00	12,40%
Rosello	1.301,02	1.929,00	67,45%
Roseto degli Abruzzi	245,13	5.280,00	4,64%
Salle	1.247,97	2.161,00	57,75%
San Benedetto dei Marsi	9,39	2.525,00	0,37%
San Benedetto in Perillis	1.425,72	1.901,00	75,00%
San Buono	864,57	2.503,00	34,54%
San Demetrio ne' Vestini	628,24	1.633,00	38,47%
San Giovanni Lipioni	502,76	867,00	57,99%
San Giovanni Teatino	148,72	1.868,00	7,96%
San Martino sulla Marrucina	153,70	725,00	21,20%
San Pio delle Camere	860,21	1.727,00	49,81%
San Salvo	63,17	1.951,00	3,24%
San Valentino in Abruzzo Citeriore	522,45	1.635,00	31,95%
San Vincenzo Valle Roveto	3.343,52	4.337,00	77,09%
San Vito Chietino	200,95	1.679,00	11,97%
Santa Maria Imbaro	25,01	601,00	4,16%
Sante Marie	2.868,86	4.006,00	71,61%
Sant'Egidio alla Vibrata	160,61	1.824,00	8,81%
Sant'Eufemia a Maiella	1.733,46	4.005,00	43,28%
Sant'Eusanio del Sangro	146,43	2.396,00	6,11%
Sant'Eusanio Forconese	333,11	797,00	41,80%
Santo Stefano di Sessanio	357,47	3.329,00	10,74%
Sant'Omero	168,87	3.398,00	4,97%
Scafa	233,51	1.009,00	23,14%
Scanno	7.035,83	13.404,00	52,49%
Scerni	243,58	4.105,00	5,93%
Schiavi di Abruzzo	2.390,34	4.528,00	52,79%
Scontrone	1.025,10	2.138,00	47,95%
Scoppito	3.420,81	5.304,00	64,49%
Scurcola Marsicana	465,33	3.001,00	15,51%
Secinaro	2.228,57	3.205,00	69,53%
Serramonacesca	1.330,54	2.389,00	55,69%
Silvi	142,31	2.044,00	6,96%
Spoltore	163,72	3.674,00	4,46%
Sulmona	2.188,94	5.833,00	37,53%
Tagliacozzo	4.730,29	8.940,00	52,91%
Taranta Peligna	832,94	2.165,00	38,47%
Teramo	3.901,98	15.188,00	25,69%
Tione degli Abruzzi	3.393,20	4.024,00	84,32%
Tocco da Casauria	1.835,03	2.990,00	61,37%
Tollo	166,39	1.488,00	11,18%



P.S.R. Abruzzo 2007/2013 – Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” – Bando Pubblico

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Torano Nuovo	29,20	1.019,00	2,87%
Torino di Sangro	412,11	3.231,00	12,75%
Tornareccio	1.210,78	2.773,00	43,66%
Tornimparte	4.079,06	6.587,00	61,93%
Torre dei Passeri	65,44	593,00	11,03%
Torrebruna	1.417,75	2.359,00	60,10%
Torrevecchia Teatina	130,75	1.460,00	8,96%
Torricella Peligna	1.543,56	3.540,00	43,60%
Torricella Sicura	3.197,69	5.408,00	59,13%
Tortoreto	55,67	2.296,00	2,42%
Tossicia	1.449,89	2.529,00	57,33%
Trasacco	1.607,34	5.141,00	31,27%
Treglio	89,74	483,00	18,58%
Tuffillo	1.191,29	2.156,00	55,25%
Turrivalignani	152,90	630,00	24,27%
Vacri	183,90	1.209,00	15,21%
Valle Castellana	10.397,70	13.394,00	77,63%
Vasto	370,20	7.065,00	5,24%
Vicoli	315,90	938,00	33,68%
Villa Celiera	549,60	1.257,00	43,72%
Villa Santa Lucia degli Abruzzi	1.612,72	2.767,00	58,28%
Villa Santa Maria	842,26	1.618,00	52,06%
Villa Sant'Angelo	248,12	526,00	47,17%
Villalago	2.496,16	3.529,00	70,73%
Villalfonsina	81,16	906,00	8,96%
Villamagna	95,94	1.273,00	7,54%
Villavallelonga	1.039,35	7.344,00	14,15%
Villetta Barrea	1.409,02	2.054,00	68,60%
Vittorito	788,85	1.404,00	56,19%
REGIONE ABRUZZO	451.037,85	1.079.512,00	41,78%



23.2 ALLEGATO 2: SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCRIVIBILI ALLA TIPOLOGIA A (BP)

Densità. E' richiesta una densità minima pari a 1.100 piante arboree/ettaro. Densità inferiori a 1.100 piante/ettaro sono ammesse solo nel caso di interventi progettati e realizzati secondo schemi di impianto curvilinei o a gruppi. In tal caso possono essere ammessi a finanziamento impianti con numero di piante arboree per ettaro imboschito pari o superiore a 600. Tale numero può essere tuttavia ridotto a 500 se l'impianto è realizzato utilizzando anche essenze arbustive, che devono essere in numero non inferiore a 200 esemplari per ettaro per una densità totale pari a 700 piante/ettaro.

Composizione. Gli impianti, indipendentemente dalla densità adottata, dovranno comunque essere realizzati utilizzando almeno tre specie arboree di diverso sviluppo a maturità. Tale disposizione si applica anche nel caso si preveda l'utilizzazione di una o più specie arbustive. L'utilizzazione di conifere è di norma consentita per una percentuale massima pari al 33% del totale delle piante messe a dimora. Tale limite potrà tuttavia essere superato in presenza di valide motivazioni tecnico-scientifiche, da esplicitare in sede di progettazione dell'intervento, che saranno comunque oggetto di attenta valutazione in sede di istruttoria. Nella realizzazione e nella gestione dell'impianto si dovranno prendere a riferimento composizione, struttura e fisionomia dei boschi rinvenibili nei territori circostanti in condizioni analoghe di esposizione, giacitura e pedologia, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Superfici "scoperte". Nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto, anche qualora si adottino sesti geometrici, è ammesso che porzioni della superficie di intervento possano essere lasciate "scoperte" se adibite a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi naturalistici dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). Tali porzioni non potranno superare il 10% della superficie di ogni singolo corpo da rimboschire e dovranno essere lasciate all'evoluzione naturale. Le superfici non interessate dalla messa a dimora sono calcolate in funzione delle aree di insidenza che le essenze impiegate, in relazione ai sestri di impianto utilizzati, svilupperanno a maturità. Nel caso si adotti il modulo a gruppi, questi saranno costituiti da 10-15 piantine della stessa specie, eventualmente accompagnata da specie arbustive, e dovranno alternarsi nello spazio ad altri gruppi costituiti in maniera simile ma con specie diverse. Le porzioni scoperte potranno ammontare in questo caso al 15% della superficie del singolo appezzamento imboschito, calcolata come se le piante fossero state messe a dimora con sesto geometrico.



23.3 ALLEGATO 3: SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCRIVIBILI ALLA TIPOLOGIA B (BPP)

Densità. E' richiesta una densità minima pari a 600 piante arboree/ettaro disposte secondo schemi di impianto curvilinei o a gruppi. Tale numero può essere tuttavia ridotto a 400 se l'impianto è realizzato utilizzando anche essenze arbustive, che devono essere in numero non inferiore a 300 esemplari per ettaro per una densità totale pari a 700 piante/ettaro.

Composizione. Gli impianti dovranno comunque essere realizzati utilizzando almeno tre specie arboree di diverso sviluppo a maturità. Tale disposizione si applica anche nel caso si preveda l'utilizzazione di una o più specie arbustive. L'utilizzazione di conifere è di norma consentita per una percentuale massima pari al 33% del totale delle piante messe a dimora. Tale limite potrà tuttavia essere superato in presenza di valide motivazioni tecnico-scientifiche, da esplicitare in sede di progettazione dell'intervento, che saranno comunque oggetto di attenta valutazione in sede di istruttoria. Nella realizzazione e nella gestione dell'impianto si dovranno prendere a riferimento composizione, struttura e fisionomia dei boschi rinvenibili nei territori circostanti in condizioni analoghe di esposizione, giacitura e pedologia, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Superfici "scoperte". Nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto è ammesso ed opportuno che porzioni della superficie di intervento siano lasciate "scoperte" se adibite a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi naturalistici e ricreativi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). Tali porzioni non potranno superare il 15% della superficie di ogni singolo corpo da rimboschire e dovranno essere lasciate all'evoluzione naturale. Le superfici non interessate dalla messa a dimora sono calcolate in funzione delle aree di insidenza che le essenze impiegate, in relazione ai sestri di impianto utilizzati, svilupperanno a maturità. Nel caso si adotti il modulo a gruppi, questi saranno costituiti da 10-15 piantine della stessa specie, eventualmente accompagnata da specie arbustive, e dovranno alternarsi nello spazio ad altri gruppi costituiti in maniera simile ma con specie diverse.



23.4 ALLEGATO 4: SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCRIVIBILI ALLA TIPOLOGIA C (BPA)

Densità. E' richiesta una densità minima pari a 1.100 piante arboree/ettaro. Densità inferiori a 1.100 piante/ettaro sono ammesse solo nel caso di interventi progettati e realizzati secondo schemi di impianto curvilinei, nei quali tale densità, fermo restando l'impiego di almeno tre specie a portamento arboreo, può essere raggiunta utilizzando fino al 30% di specie a portamento arbustivo (330 esemplari su 1.100).

Composizione. Gli impianti dovranno comunque essere realizzati utilizzando almeno tre specie arboree di diverso sviluppo a maturità. Tale disposizione, come sopra specificato, si applica anche nel caso si preveda l'utilizzazione di una o più specie arbustive. L'utilizzazione di conifere è di norma consentita per una percentuale massima pari al 33% del totale delle piante messe a dimora. Tale limite potrà tuttavia essere superato in presenza di valide motivazioni tecnico-scientifiche, da esplicitare in sede di progettazione dell'intervento, che saranno comunque oggetto di attenta valutazione in sede di istruttoria. Nella realizzazione e nella gestione dell'impianto si dovranno prendere a riferimento composizione, struttura e fisionomia dei boschi rinvenibili nei territori circostanti in condizioni analoghe di esposizione, giacitura e pedologia, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Superfici “scoperte”. Nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto, data la funzione prevalente attribuita alla tipologia, non è ammesso che porzioni della superficie di intervento possano essere lasciate “scoperte”.



23.5 ALLEGATO 5: SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCRIVIBILI ALLA TIPOLOGIA D (BPPM)

Scelta delle specie e composizione. La scelta delle specie forestali simbionti delle diverse specie di tartufo coltivabili deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche climatiche ed edafiche del luogo di impianto, avvalendosi delle indicazioni in tal senso derivanti dall'osservazione delle tartufaie naturali eventualmente esistenti nella zona prescelta.

Le piante simbionti devono appartenere a specie autoctone.

E' ammessa la realizzazione di impianti misti di due o più specie, consociando specie meno longeve con entrata in produzione precoce con specie che pur entrando in produzione più tardi risultano più longeve, secondo moduli di impianto che facilitino l'esecuzione delle operazioni colturali.

Materiale d'impianto. Nella costituzione delle tartufaie coltivate si dovranno utilizzare piantine micorrizzate di buona qualità, robuste e sane, con buon equilibrio fra la parte aerea e la parte ipogea, con apparato radicale ben sviluppato, ramificato e senza malformazioni. Le piantine devono possedere un buon grado di micorrizzazione e deve essere garantita la specie di tartufo inoculata. Le caratteristiche di cui sopra devono risultare da apposita certificazione o attestazione.

La scelta del tartufo simbionte deve essere effettuata in funzione della flora micologica ipogea presente nella zona d'impianto e sulla base dei caratteri pedologici di quest'ultima.

Densità. Al fine di favorire la rapida colonizzazione del terreno da parte del micelio e contemporaneamente evitare di ridurre lo spazio a disposizione degli apparati radicali la densità di impianto massima ammissibile è di 400 piante per ettaro, corrispondente ad un sesto di 5x5 m. Minori densità sono comunque ammesse in relazione alla qualità del terreno, della specie arborea, della specie di tartufo simbionte e vanno adeguatamente giustificate in sede di progettazione dell'impianto. In ogni caso non sono ammesse densità inferiori a 200 piante/ha.

Cure colturali. Le cure colturali da attuarsi negli anni successivi dovranno essere previste in sede di progettazione dell'intervento in relazione alle esigenze della specie di tartufo simbionte. Sono ammessi, per favorire l'accrescimento delle giovani piantine e mantenere la micorrizzazione, interventi irrigui le cui modalità devono essere definite in funzione del tipo di terreno, delle condizioni climatiche, dello stato della vegetazione e dalle effettive disponibilità idriche, preferendo ove possibile la micro-aspersione o l'irrigazione a goccia.

Nella progettazione degli impianti dovranno essere previste anche le operazioni di potatura e gli eventuali interventi di diradamento.

23.6 ALLEGATO 6: SPECIE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

GENERE	SPECIE	NOME COMUNE	MORFOLOGIA	Provenienza (1)
Abies	<i>A. alba</i> Miller	Abete bianco	albero	Abruzzo
Pinus	<i>P. mugo</i> Turra	Pino mugo	arbusto	Abruzzo
	<i>P. nigricans</i> Host. subsp. <i>italica</i>	Pino nero di Villetta Barrea	albero	Abruzzo
	<i>P. nigra</i> Arnold subsp. <i>Laricio</i>	Pino laricio di Fara S. Martino	albero	Abruzzo
	<i>P. halepensis</i> Miller	Pino d'Aleppo	albero	Indifferente
Juniperus	<i>J. communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Ginepro comune	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>J. communis</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Ginepro nano	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>J. oxycedrus</i> L. subsp. <i>oxycedrus</i>	Ginepro rosso	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>J. oxycedrus</i> L. subsp. <i>macrocarpa</i>	Ginepro coccolone	arbusto o alberello	Abruzzo
	<i>J. sabina</i> L.	Ginepro sabino	arbusto	Pref. Abruzzo
Taxus	<i>T. baccata</i> L.	Tasso	albero	Abruzzo
Salix	<i>S. alba</i> L.	Salice bianco	albero	Pref. Abruzzo
	<i>S. triandra</i> L.	Salice da ceste	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>S. breviserrata</i> B. Flod.	Salice seghettato	arbusto	Abruzzo
	<i>S. apennina</i> A. Skvortsov	Salice dell'Appennino	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>S. cinerea</i> L.	Salice cenerino	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>S. caprea</i> L.	Salicone	arbusto o albero	Pref. Abruzzo
	<i>S. elaeagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Populus	<i>P. alba</i> L.	Pioppo bianco	albero	Pref. Abruzzo
	<i>P. tremula</i> L.	Pioppo tremolo	albero	Pref. Abruzzo
	<i>P. nigra</i> L.	Pioppo nero	albero	Pref. Abruzzo
Juglans	<i>J. regia</i> L.	Noce	albero	Pref. Abruzzo
Betula	<i>B. pendula</i> Roth.	Betulla (bianca, verrucosa)	albero	Abruzzo
Alnus	<i>A. glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero	albero	Pref. Abruzzo
	<i>C. betulus</i> L.	Carpino bianco	albero	Pref. Abruzzo
Carpinus	<i>C. orientalis</i> Miller	Carpino orientale, carpinella	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>O. carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero	albero	Pref. Abruzzo
Ostrya	<i>O. carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero	albero	Pref. Abruzzo
Corylus	<i>C. avellana</i> L.	Nocciolo	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Fagus	<i>F. sylvatica</i> L.	Faggio	albero	Abruzzo
Castanea	<i>C. sativa</i> Miller	Castagno	albero	Abruzzo
Quercus	<i>Q. ilex</i> L.	Leccio	albero	Abruzzo
	<i>Q. cerris</i> L.	Cerro	albero	Pref. Abruzzo
	<i>Q. petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere	albero	Pref. Abruzzo
	<i>Q. robur</i> L. s.s.	Farnia	albero	Pref. Abruzzo
	<i>Q. pubescens</i> Willd.	Roverella	albero	Pref. Abruzzo
	<i>Q. frainetto</i> Ten.	Farnetto	albero	Pref. Abruzzo
Ulmus	<i>U. minor</i> Miller	Olmo campestre	albero	Pref. Abruzzo
	<i>U. glabra</i> Hudson	Olmo montano	albero	Pref. Abruzzo
Celtis	<i>C. australis</i> L.	Bagolaro, Spaccasassi	albero	Pref. Abruzzo
Ficus	<i>F. carica</i> L.	Fico	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Morus	<i>M. alba</i> L.	Gelso comune, G. bianco	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>M. nigra</i> L.	Gelso nero	albero	Pref. Abruzzo
Ostrya	<i>O. alba</i> L.	Ginestrella, Osiride	arbusto	Pref. Abruzzo
Atriplex	<i>A. halimus</i> L.	Alimo, Porcellana di mare	arbusto	Pref. Abruzzo
Suaeda	<i>S. vera</i> Forsskal	suaeda fruticosa	arbusto	Abruzzo
Hypericum	<i>H. androseamum</i> L.	Iperico arbustivo	arbusto	Abruzzo
Laurus	<i>L. nobilis</i> L.	Alloro	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Ribes	<i>R. multiflorum</i> Kit.	Ribes multifloro	arbusto	Abruzzo
	<i>R. rubrum</i> L.	Ribes rosso	arbusto	Abruzzo
	<i>R. petraeum</i> Wulfen	Ribes dei sassi	arbusto	Abruzzo
	<i>R. uva-crispa</i> L.	Ribes uva-spina	arbusto	Abruzzo
	<i>R. alpinum</i> L.	Ribes alpino	arbusto	Abruzzo
Rubus	<i>R. idaeus</i> L.	Lampone	arbusto	Abruzzo
Pyrus	<i>P. pyraeaster</i> Burgsd.	Pero selvatico, perastro	albero	Pref. Abruzzo
	<i>P. amygdaliformis</i> Vill.	Pero mandorlino, perastro	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo

(Segue) Allegato 6: Specie utilizzabili per la realizzazione degli impianti

GENERE	SPECIE	NOME COMUNE	MORFOLOGIA	Provenienza (1)
Malus	<i>M. sylvestris</i> Miller	Melo selvatico	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Sorbus	<i>S. domestica</i> L.	Sorbo domestico	albero	Pref. Abruzzo
	<i>S. aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori	albero	Pref. Abruzzo
	<i>S. torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello	albero	Pref. Abruzzo
	<i>S. chamaemespilus</i> (L.) Crantz	Sorbo alpino	arbusto	Abruzzo
	<i>S. aria</i> (L.) Crantz	Sorbo montano, Farinaccio	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Amelanchier	<i>A. ovalis</i> Medicus	Pero corvino	arbusto	Abruzzo
Cotoneaster	<i>C. integerrimus</i> Medicus	Cotognastro minore	arbusto	Abruzzo
	<i>C. nebrodensis</i> Medicus	Cotognastro bianco	Arbusto	Abruzzo
Pyracantha	<i>P. coccinea</i> M. J. Roemer	Agazzino	Arbusto	Pref. Abruzzo
Crataegus	<i>C. laevigata</i> (Poiret) DC.	Biancospino	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>C. monogyna</i> Jacq.	Biancospino	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Prunus	<i>P. spinosa</i> L.	Prugnolo	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>P. avium</i> L.	Ciliegio selvatico	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>P. mahaleb</i> L.	Ciliegio canino	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>P. dulcis</i> (Miller) D.A. Webb	Mandorlo	Albero	Cv. Autoctone
	<i>P. cerasifera</i> Ehrh.	Mirabolano	Arbusto o alberello	Cv. Autoctone
	<i>P. cerasus</i> L.	Amarena	Arbusto o alberello	Cv. Autoctone
Cercis	<i>C. siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Laburnum	<i>L. anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>L. alpinum</i> (Miller) Berchtold e Presl	Maggiociondolo alpino	Arbusto o alberello	Abruzzo
Calicotome	<i>C. infesta</i> (Presl) Guss.	Sparzio, ginestra spinosa	Arbusto	Abruzzo
Cytisus	<i>C. sessilifolius</i> L.	Citiso a foglie sessili	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>C. villosus</i> Pourret	Citiso trifloro	Arbusto	Abruzzo
	<i>C. decumbens</i> (Durande) Spach	Citiso sdraiato	Arbusto	Abruzzo
	<i>C. scopariens</i> (L.) Link	Ginestra dei carbonai	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>C. spinescens</i> (Presl) Rothm.	Citiso spinoso	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>C. triflorus</i> Lam.	Citiso peloso	Arbusto	Abruzzo
Genista	<i>G. tinctoria</i> L.	Ginestra minore, Ginestrella	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>G. januensis</i> Viv.	Ginestra genovese	Arbusto	Abruzzo
	<i>G. radiata</i> (L.) Scop.	Ginestra stellata	Arbusto	Abruzzo
Spartium	<i>S. junceum</i> L.	Ginestra comune, G. odorosa	Arbusto	Pref. Abruzzo
Colutea	<i>C. arborescens</i> L.	Vescicaria, Falsa Senna	Arbusto	Abruzzo
Pistacia	<i>P. lentiscus</i> L.	Lentisco	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>P. terebinthus</i> L.	Terebinto	Arbusto	Pref. Abruzzo
Acer	<i>A. platanoides</i> L.	Acerò riccio	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>A. lobelii</i> Ten.	Acerò di Lobel	Albero	Abruzzo
	<i>A. campestre</i> L.	Acerò campestre	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>A. pseudoplatanus</i> L.	Acerò di monte	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>A. obtusatum</i> Willd. subsp. <i>obtusatum</i>	Acerò opalo a foglie pelose	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>A. monspessulanum</i> L.	Acerò minore, A. di Montpellier	Albero	Pref. Abruzzo
Ilex	<i>I. aquifolium</i> L.	Agrofoglio	Arbusto o alberello	Abruzzo
Buxus	<i>B. sempervirens</i> L.	Bosso	Arbusto	Abruzzo
Paliurus	<i>P. spina-christi</i> Miller	Marruca, Spina cristi	Arbusto	Pref. Abruzzo
Rhamnus	<i>R. alaternus</i> L.	Alaterno	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. saxatilis</i> Jacq.	Ranno spinello	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. cathartica</i> L.	Spinocervino	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. alpina</i> L.	Ranno alpino	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. pumila</i> Turra	Ranno spaccasassi	Arbusto prostrato	Pref. Abruzzo
Tilia	<i>T. platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	Albero	Abruzzo
	<i>T. cordata</i> Miller	Tiglio selvatico	Albero	Abruzzo
Daphne	<i>D. oleoides</i> Schreber	Dafne spatolata	Arbusto	Abruzzo
	<i>D. mezereum</i> L.	Mezereo, fior di stecco	Arbusto	Abruzzo
	<i>D. laureola</i> L.	Dafne laurella, Laureola	Arbusto	Abruzzo
	<i>D. sericea</i> Vahl	Dafne olivella	Arbusto	Abruzzo



(Segue) Allegato 6: Specie utilizzabili per la realizzazione degli impianti

GENERE	SPECIE	NOME COMUNE	MORFOLOGIA	Provenienza (1)
Cistus	<i>C. incanus</i> L.	Cisto rosso	arbusto	Abruzzo
	<i>C. creticus</i> L.	Cisto di Creta	arbusto	Abruzzo
	<i>C. monspeliensis</i> L.	Cisto di Montpellier	arbusto	Abruzzo
	<i>C. salviifolius</i> L.	Cisto femmina, Brentine	arbusto	Abruzzo
Tamarix	<i>T. Africana</i> Poiret	Tamerice africana, T. maggiore	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Myrtus	<i>M. communis</i> L.	Mirto, Mortella	arbusto o alberello	Abruzzo
Punica	<i>P. granatum</i> L.	Melograno	arbusto o alberello	Indifferente
Cornus	<i>C. sanguinea</i> L.	Corniolo sanguinello, Sanguinello	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>C. mas</i> L.	Corniolo, C. maschio	arbusto	Pref. Abruzzo
Hedera	<i>H. helix</i> L.	Edera	rampicante	Pref. Abruzzo
Erica	<i>E. arborea</i> L.	Erica arborea, Scopa	arbusto	Abruzzo
Arbutus	<i>A. unedo</i> L.	Corbezzolo	arbusto o alberello	Abruzzo
Arctostaphylos	<i>A. uva-ursi</i> (L.) Sprengel	Uva ursina	arbusto prostrato	Abruzzo
Vaccinium	<i>V. myrtillus</i> L.	Mirtillo nero	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>V. uliginosum</i> L. subsp. <i>microphyllum</i>	Mirtillo falso	arbusto	Abruzzo
Fraxinus	<i>F. ornus</i> L.	Orniello	albero	Pref. Abruzzo
	<i>F. excelsior</i> L.	Frassino maggiore	albero	Pref. Abruzzo
	<i>F. angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i>	Frassino meridionale, F. ossifillo	albero	Pref. Abruzzo
Ligustrum	<i>L. vulgare</i> L.	Ligustro	arbusto	Pref. Abruzzo
Phyllirea	<i>P. latifolia</i> L.	Fillirea	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Phlomis	<i>P. fruticosa</i> L.	Salvione giallo	arbusto	Abruzzo
Sambucus	<i>S. nigra</i> L.	Sambuco comune, S. nero	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Viburnum	<i>V. lantana</i> L.	Viburno Lantana, Lantana	arbusto	Abruzzo
	<i>V. tinus</i> L.	Viburno-tino, Laurotino	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>V. opulus</i> L.	Viburno palla di neve	arbusto	Abruzzo
Lonicera	<i>L. alpigena</i> L.	Caprifoglio alpino	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>L. nigra</i> L.	Caprifoglio nero	arbusto	Abruzzo
	<i>L. xylosteum</i> L.	Caprifoglio peloso	arbusto	Pref. Abruzzo
Ruscus	<i>R. aculeatus</i> L.	Pungitopo	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. hypoglossum</i> L.	Ruscolo maggiore	arbusto	Abruzzo

Note:

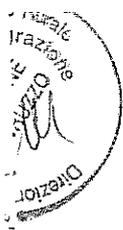
(1): Provenienza. Nella colonna è indicata, per ogni specie, fatte salve le disposizioni di cui alla Direttiva 1999/105/CE e al D.Lgs. 386/2003, la provenienza da utilizzare negli impianti. I significati delle notazioni sono i seguenti:

Abruzzo: le specie così contrassegnate possono essere utilizzate solo se i materiali di moltiplicazione provengono da popolamenti localizzati sul territorio regionale;

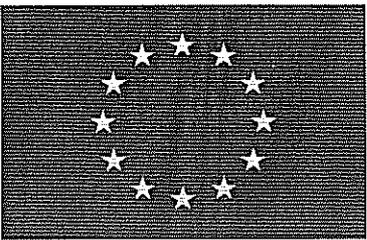
Pref. Abruzzo: per le specie così contrassegnate possono essere utilizzati, nel caso non siano disponibili provenienze regionali, anche materiali di moltiplicazione di provenienza extra-regionale, purché da ambienti simili a quelli regionali.

Indifferente: per le specie così contrassegnate può essere utilizzata qualunque provenienza, purché da ambienti simili a quelli regionali.

Cv. autoctone per le specie così contrassegnate possono essere utilizzate solo cv. autoctone.

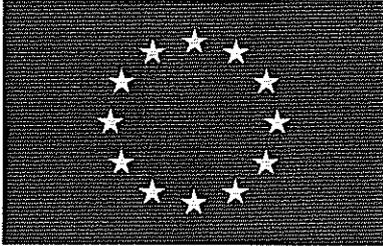


23.7 ALLEGATO 7: FAC-SIMILE CARTELLO DI CANTIERE

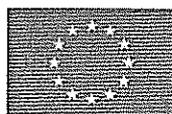
<p>FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: l'Europa investe nelle zone rurali</p>			
	<p>GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole”</p>		
<p>ATTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO: <i>(indicare gli estremi)</i></p>			
<p>BENEFICIARIO (o ENTE APPALTANTE nel caso di soggetti pubblici):</p>			
<p>UFFICIO COMPETENTE (solo soggetti pubblici):</p>			
<p>LAVORI DI <i>(indicazione della tipologia di cui alla misura)</i></p>			
<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (solo soggetti pubblici)</p>			
<p>PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON <i>(estremi e data dell'atto di approvazione – solo soggetti pubblici)</i></p>			
<p>PROGETTAZIONE <i>(TITOLO E NOMINATIVO)</i></p>		<p>DIREZIONE LAVORI <i>(TITOLO E NOMINATIVO)</i></p>	
<p>COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA</p>			
<p>COORDINATORE PER L'ESECUZIONE PER LA SICUREZZA</p>			
<p>IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO</p>			
<p>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</p>		<p><i>(solo soggetti pubblici)</i></p>	
<p>ONERI PER LA SICUREZZA</p>			
<p>IMPORTO DEL CONTRATTO</p>		<p><i>(solo soggetti pubblici)</i></p>	
<p>IMPRESA ESECUTRICE</p>		<p><i>denominazione e sede legale, eventuale iscrizione S.O.A.</i></p>	
<p>Subappaltatori</p>	<p>Iscrizione S.O.A. o C.C.I.A.A.</p>	<p>Categorie Lavori</p>	<p>Importo lavori subappaltati (€)</p>
<p>Data inizio Lavori:</p>		<p>Fine prevista Lavori</p>	
<p><i>Spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico (sospensioni e interruzioni con le motivazioni che le hanno determinate, previsioni circa la ripresa dei lavori, nuovi tempi di completamento, proroghe, ecc.)</i></p>			



23.8 ALLEGATO 8: FAC-SIMILE TARGA PER INVESTIMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A € 50.000

	FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: l'Europa investe nelle zone rurali	
<i>DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI</i>		
	GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole”	

Modalità di riproduzione della Bandiera Europea



Riproduzione a colori



Riproduzione in monocromia



Riproduzione nel caso sia
disponibile il solo colore blu



Riproduzione su sfondo colorato



23.9 ALLEGATO 9: STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI

23.9.1 TIPOLOGIE BP, BPP E BPA

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle specifiche condizioni del sito di intervento, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate con riferimento alle diverse fasi di realizzazione degli impianti. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

I - Costi di impianto

1. Preparazione del terreno all'impianto e messa a dimora delle piantine.

A2a/b (formazione a mano di gradoni);

A3 (formazione a mano di segmenti di gradone);

A4 (scavo per l'apertura di buca effettuato a mano) solo ed esclusivamente su terreni non lavorabili meccanicamente);

A5 (formazione di piazzola);

A7 e A8 (per terreni frammisti a roccia);

A10a/b (apertura di buca con trivella azionata da trattore) solo in assenza di lavorazione andante;

A48 (scasso totale del terreno) da utilizzarsi anche per lavorazioni a doppio strato (ripuntatura incrociata andante seguita da lavorazione andante a profondità 40 cm);

A12 (lavorazione andante a profondità non inferiore a 40 cm) in alternativa alla voce A48;

A13 (lavorazione andante a strisce) in alternativa alle voci A48 e A12;

F (acquisto di piantine di specie forestali);

A15 – A16 (approvvigionamento piantine);

A14a (collocamento a dimora di piantina forestale, da utilizzarsi anche per terreno con lavorazione andante);

Squadro dell'appezzamento (solo in caso si utilizzino voci di prezzario nelle quali lo squadra non è compreso):

223-1	Squadro del terreno in quadrato, in rettangolo, a quinconce, a settonce per impianti arborei da legno, tartufaie, castagneti e altre colture arboree specializzate, o secondo schemi irregolari per impianti “naturaliformi”, ogni onere compreso per operazioni eseguite a perfetta regola d'arte	U.M.	Prezzo €
a	per densità fino a 200 piante per ettaro	ha	245,00
b	per densità da 201 a 400 piante per ettaro	ha	270,00
c	per densità da 401 a 600 piante per ettaro	ha	300,00
d	per densità oltre 600 piante per ettaro	ha	350,00

Non possono essere utilizzate le voci: A1 (decespugliamento), in quanto la presenza di arbusti è indicativa di fenomeni evolutivi in atto che non è opportuno interrompere (nelle porzioni di terreno cespugliate si potrà eventualmente



procedere alla preparazione del terreno a buche); A6, A9, A14 b/c, A14/1a/b, A17, A18, in quanto non pertinenti con le tipologie di intervento.

2. Protezione dell'impianto, viabilità interna, opere accessorie. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione;

- A33a/b, A34a/b, A35a/b, (chiudenda);
- C9a/b/c/d/e (recinzione) in alternativa alla chiudenda;
- A37b (pista di servizio);
- A39 (apertura di sentiero);
- A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato);
- A44 (tabelle monitorie);
- A45 (cancelli in legno).

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

II - Costi di manutenzione

1. Manutenzione 1° e 2° anno.

A19a/b (risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche, nel limite del 20% delle piantine poste a dimora);

- F (acquisto di piantine di specie forestali);
- A15 (approvvigionamento piantine);
- A20b, A21 (lavorazioni del terreno per cure colturali);
- A49 (irrigazioni di soccorso).

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

2. Manutenzione 3°, 4° e 5° anno.

- A20b, A21 (lavorazioni del terreno per cure colturali);
- A49 (irrigazioni di soccorso).

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

3. Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'impianto e all'esecuzione delle cure colturali potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Nell'ambito dei soli costi relativi alla realizzazione dell'impianto sono ammesse le spese generali, che comprendono soltanto:

- progettazione e direzione lavori;



consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate e che riguardino analisi del suolo e studi geo-pedologici;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 14.2.7.

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

23.9.2 TIPOLOGIA BPPM

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle specifiche condizioni del sito di intervento, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione come di seguito elencate con riferimento alle diverse fasi di realizzazione degli impianti. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

I - Costi di impianto

1. Preparazione del terreno all'impianto e messa a dimora delle piantine.

A1a/b/c/d (decespugliamento, con individuazione della categoria da applicare, ai fini del presente bando, secondo le seguenti definizioni: per terreno scarsamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è inferiore o pari al 20% della superficie; per terreno mediamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è compresa fra il 20% e il 50% della superficie; per terreno fortemente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è superiore al 50% della superficie);

A12 (lavorazione andante del terreno);

A4 (scavo per l'apertura di buca 40X40X40 cm) in alternativa alla voce A12;

F (acquisto di piantine di specie forestali, con esclusione dei costi relativi alla micorrizzazione delle piantine);

A16 (approvvigionamento piantine);

A14b (collocamento a dimora).

Squadro dell'appezzamento (solo in caso si utilizzino voci di prezzario nelle quali lo squadro non è compreso):

223-1	Squadro del terreno in quadrato, in rettangolo, a quinconce, a settonce per impianti arborei da legno, tartufaie, castagneti e altre colture arboree specializzate, o secondo schemi irregolari per impianti “naturaliformi”, ogni onere compreso per operazioni eseguite a perfetta regola d'arte	U.M.	Prezzo €
a	per densità fino a 200 piante per ettaro	ha	245,00
b	per densità da 201 a 400 piante per ettaro	ha	270,00
c	per densità da 401 a 600 piante per ettaro	ha	300,00
d	per densità oltre 600 piante per ettaro	ha	350,00

Non possono essere utilizzate le voci: A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14a, A14/1, A17, A18, in quanto non pertinenti con la tipologia di intervento.



2. Protezione dell'impianto, viabilità interna, opere accessorie.

A33a/b, A34a/b, A35a/b, (chiudenda);

C9a/b/c/d/e (recinzione);

A37b (pista di servizio);

A39 (apertura di sentiero);

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato);

A44/a (tabelle monitorie, da utilizzarsi anche per la segnalazione di tartufaia coltivata in conformità, anche per quanto concerne le dimensioni, a quanto disposto dalla L.R. 66/2012);

A45 (cancelli in legno, per le chiudende);

A46 (cancello in profilato di ferro, per le recinzioni).

Per la realizzazione dell'impianto di irrigazione, qualora ritenuto necessario e giustificato in sede di redazione del progetto, si dovrà procedere secondo quanto previsto nel paragrafo 14.2.1, all'acquisizione di tre preventivi da rivenditori/installatori diversi.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

II - Costi di manutenzione

1. Manutenzione 1° e 2° anno.

A19/b (risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche, nel limite del 20% delle piantine poste a dimora);

F (acquisto di piantine di specie forestali);

A16 (approvvigionamento piantine);

A20a, A21 (lavorazioni del terreno per cure colturali);

A49 (irrigazioni di soccorso, solo nel caso in cui non sia prevista la realizzazione dell'impianto di irrigazione).

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

2. Manutenzione 3°, 4° e 5° anno.

A20a, A21 (lavorazioni del terreno per cure colturali);

A49 (irrigazioni di soccorso);

potatura di allevamento, con applicazione del relativo prezzo unitario:

	Potatura di allevamento per impianti specializzati di arboricoltura da legno, tartuficoltura, castanicoltura eseguita su piante di altezza inferiore a m. 2, compresa l'eliminazione del materiale di risulta	U.M.	Prezzo
223-2		cad.	€ 1,50

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

3. Altri costi ed oneri ammissibili. Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'impianto e all'esecuzione delle cure colturali potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione



delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Nell'ambito dei soli costi relativi alla realizzazione dell'impianto sono ammesse le spese generali, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate e che riguardino analisi del suolo e studi geo-pedologici;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 14.2.7.



23.10 ALLEGATO 10: SCHEDA DI MONITORAGGIO

Misura 223 – Imboschimento di superfici non agricole
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013

SCHEDA DI MONITORAGGIO

1) Indicare se il beneficiario è:

- Soggetto privato (persone fisiche e loro associazioni, persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni)
- Soggetto pubblico (Comuni e loro associazioni, comunità montane e unione di comuni) (Amministrazioni separate, demanio civico)
- Altra tipologia

2) Indicare la superficie oggetto di imboschimento con la misura 223, espressa in ettari: Ha.....

3) Per quale ragione ambientale il beneficiario ha attivato l'impegno (indicare solo quella prevalente, selezionare una sola risposta):

- Prevenzione dell'erosione o desertificazione
- Incremento della biodiversità
- Protezione delle risorse idriche (falde acquifere, fiumi, laghi, ecc)
- Prevenzione dalle alluvioni
- Mitigazione del cambiamento climatico

4) Indicare la superficie imboschita espressa in ettari che risponde prevalentemente ad uno dei seguenti obiettivi:

- Prevenzione dell'erosione o desertificazione, ha
- Incremento della biodiversità, ha.....
- Protezione delle risorse idriche (falde acquifere, fiumi, laghi, ecc), ha.....
- Prevenzione dalle alluvioni, ha.....
- Mitigazione del cambiamento climatico, ha.....

5) Laddove sia pertinente indicare l'anno di attivazione dell'eventuale impegno già esistente e la superficie imboschita espressa in ettari (Reg (CE) 1257/99 – PSR 2000-2006):

Anno attivazione dell'impegno esistente: - Sup. ha

6) Laddove sia pertinente indicare la durata dell'impegno già esistente in termini di anni (Reg (CE) 1257/99):.....

7) Anno di attivazione del nuovo impegno, coincidente con l'ultimazione dell'impianto (MIS. 223 – Reg (CE) 1698/05):

8) Durata del nuovo impegno (MIS. 223 – Reg (CE) 1698/05):



9) Numero di ettari di superficie imboschita per tipologia:

- Conifere, ha.....
- Latifoglie, ha.....
- Piantagioni miste, ha.....

10) Superficie imboschita espressa in ettari che risponde all’obiettivo del miglioramento della biodiversità (se pertinente):

- Totale ha.....

di cui:

- Protezione delle specie selvatiche o gruppi di specie, ha
- Salvaguardia delle varietà vegetali, ha
- Diversificazione colturale, ha.....

11) Superficie imboschita espressa in ettari che risponde all’obiettivo del miglioramento della qualità delle acque (se pertinente):

- Totale ha.....

di cui:

- Riduzione concentraz. di nutrienti, sost. fosforose, e/o pesticidi, ha
- Riduzione dell’uso di fertilizzanti chimici, ha.....
- Riduzione del carico di bestiame, ha.....
- Riduzione dei nitrati, ha.....
- Riduzione dell’inquinamento delle falde acquifere, ha.....

12) Superficie imboschita espressa in ettari che risponde all’obiettivo della mitigazione del cambiamento climatico (se pertinente): ha.....

13) Superficie imboschita espressa in ettari che risponde all’obiettivo del miglioramento della qualità del suolo (se pertinente): ha.....

di cui:

- Riduzione dell’erosione (idrica, eolica, da lavorazioni agricole), ha.....
- Riduzione o prevenzione di contaminazioni chimiche (concimazioni con sostanze di natura chimica o organica, uso di fitofarmaci, ecc.), ha.....
- Mantenimento o incremento del livello della sostanza organica attraverso il corretto utilizzo di letame e anche attraverso la riduzione delle lavorazioni, ha.....

14) Superficie imboschita espressa in ettari che risponde all’obiettivo della riduzione della marginalizzazione e dell’abbandono dei terreni (se pertinente): ha.....

